



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

Via Nazionale 16 – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) TEL. 0985/5453 – FAX. 0985/5510

P. IVA e C.F. 00433700788

<http://www.comune.santamariadelcedro.cs.it>

BANDO DI GARA

PROJECT FINANCING, ai sensi dell'art. 153, commi 1 - 14, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per Procedura aperta ex art. 153 commi 1-14 d.lgs. 163/2006 s.m.i. per l'affidamento in project financing della concessione di lavori pubblici avente per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'esecuzione dei “lavori di depurazione e/o completamento del sistema infrastrutturale degli impianti di depurazione e collettamento dei reflui a servizio dell'ambito territoriale costituito dai Comuni di Santa Maria Del Cedro, Grisolia, Orsomarso, Buonvicino, Maierà e Diamante nonché della loro gestione economico-finanziaria” (interventi previsti dalla delibera CIPE n. 60 del 30.04.2012 settore idrico fognario-depurativo Piano Nazionale per il Sud)

Codice CIG : 5675801B25

Codice CUP H56D12000060004 -

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione ufficiale :Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO

Indirizzo postale : - VIA NAZIONALE, 16

Città: SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)

Codice Postale : 87020

Telefono: 0985.5454

Fax: 0985.5510

Mail Settore Tecnico: ufficiotecnico.santamariadelcedro@asmepec.it

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice :

Autorità Locale

SEZIONE II - DESCRIZIONE ED OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

II.1) Descrizione della concessione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice.

Procedura di gara. Project Financing - Affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art. 153, commi 1 - 14, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. della “Concessione di progettazione, costruzione degli interventi di “Adeguamento impianto di depurazione e realizzazione opere di collettamento del Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO - Realizzazione degli interventi previsti dalla delibera Cipe n. 60 del 30.04.2012 settore idrico (fognario-depurativo) – Piano Nazionale per il Sud – Interventi di ottimizzazione del sistema fognario depurativo dell'Area Omogenea di Santa Maria del Cedro comprendente i Comuni di: Santa Maria Del Cedro, Grisolia, Orsomarso, Buonvicino,

Maierà, Diamante (Cs) e la successiva gestione dell'intero sistema fognario/depurativo afferente all'Area Omogenea di Santa Maria del Cedro”.

Gli interventi e la gestione interessano i suddetti sei comuni afferenti all'area omogenea, come dettagliatamente riportato nello “Studio di Fattibilità” posto a base di gara e redatto dall'Amministrazione aggiudicatrice. Il tutto per come meglio specificato nel disciplinare di gara e nello Studio di fattibilità scaricabile dal sito del Comune di Santa Maria del Cedro <http://www.comune.santamariadelcedro.cs.it>.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione

Progettazione, esecuzione e gestione --- Sito dei lavori: territorio dei Comuni di: Santa Maria Del Cedro, Grisolia, Orsomarso, Buonvicino, Maierà, Diamante della Provincia di Cosenza. Codice NUTS:

SEZIONE III – OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

III.1.1) L'Amministrazione ha posto a base di gara, per l'affidamento della concessione, uno studio di fattibilità approvato nella conferenza di servizi preliminare del 20/03/2014 giusta determinazione conclusiva n. 172 del 29/04/2014 del quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio Tecnico Comunale di Santa Maria del Cedro.

La proposta offerta deve presentare i contenuti essenziali prescritti dal comma 9 dell'art. 153 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. In particolare deve contenere: un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato da un Istituto di Credito o da Società di servizi costituita da Istituto di credito ed iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari, nonché la specificazione del servizio di gestione.

Il piano economico comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta.

E' nella facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice:

- chiedere modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare oggetto di proposta ai sensi del medesimo art. 153 sopra richiamato;
- in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche richieste alle stesse condizioni proposte al promotore

III.1.2) Tipo di appalto.

Affidamento, per procedura aperta ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i, comma 1-14, della concessione di lavori pubblici aventi per oggetto la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione/ammodernamento/completamento delle infrastrutture e degli impianti afferenti il servizio depurativo e fognario come indicato nello studio di fattibilità, nonché la successiva concessione del servizio di gestione funzionale ed economica per la durata di anni 15 della filiera depurativa ricadente nel **comprensorio dei Comuni di Santa Maria del Cedro, Grisolia, Orsomarso, Buonvicino, Maierà e Diamante.**

III 1.3) Concessione:

La Concessione, prevede:

1. La progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori, ferma restando l'acquisizione della progettazione preliminare in sede di valutazione ed accettazione della proposta ex art. 153 d:lgs 163/2006 e s.m.i.;
2. La realizzazione di lavori di adeguamento e/o completamento degli impianti di depurazione, delle stazioni di sollevamento e delle condotte fognarie per un complessivo importo di € 11.513.296,20. Dei quali € 7.000.000 a carico del finanziamento pubblico a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) ex Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012 concesso dalla Regione Calabria, con convenzione sottoscritta in data **diciasette luglio 2013**, e, per il residuo importo stimato nello studio di fattibilità in € 4.513.296,20, con risorse a carico del privato promotore;

3. La gestione economica e funzionale della filiera fognaria depurativa ricadente nel comprensorio, per la durata di massimo anni 15;
4. Il riconoscimento al concessionario aggiudicatario di un corrispettivo annuo in conto gestione nella misura massima di € 1.689.573,20 oltre IVA, il cui importo effettivo sarà quello risultante dalla tariffa offerta in sede di gara applicata ai volumi di reflui trattati.
5. Il corrispettivo annuo rimane fisso, tranne che per l'aggiornamento ISTAT del corrispettivo offerto in sede di gara .
6. La tariffa risultante dalla gara comprende tutti i costi dell'intero sistema fognario e depurativo, in particolare sono compresi i consumi energetici, gli oneri di smaltimento dei fanghi e i costi per le riparazioni degli impianti di depurazione e stazioni di sollevamento al fine di garantire sempre il normale funzionamento delle opere oggetto della presente gara.
7. Per quanto concerne il riconoscimento dei volumi trattati, verranno riconosciuti alla gestione (e dunque fatturabili) i volumi al netto della portata di pioggia che la normativa di settore esclude dal trattamento completo.
8. Al fine di migliorare le caratteristiche di bancabilità degli investimenti ed incentivare l'apporto di capitali privati nelle operazioni di finanza di progetto finalizzate alla costruzione, al completamento, all'ampliamento, alla ristrutturazione ed alla successiva gestione di impianti di depurazione di acque reflue, anche in connessione con le reti fognarie efferenti, la Stazione Appaltante può avvalersi, ove compatibile, della facoltà di cui all'art. 26 comma 4, l.r. 22/10.

III 1.4) Durata della concessione

La concessione avrà la durata massima complessiva di anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, oltre un tempo non superiore a 150 giorni per le fasi progettuali ed un tempo per l'esecuzione dei lavori non superiore a 700 giorni, o il minor tempo indicato in sede di offerta, con la seguente precisazione:

- il termine massimo per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto dell'intervento (opere di completamento, rifacimento reti e ottimizzazione sollevamenti e impianti di depurazione) decorrerà dalla data di consegna dei lavori.
- la durata della gestione dell'intero sistema di depurazione è di anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Ai fini delle valutazioni economiche, l'offerente dovrà fare riferimento alla durata della gestione dell'intero sistema di depurazione pari ad un tempo massimo di anni 15 (quindici), riducibile in sede di offerte.
- Il contratto di concessione oggetto del presente bando non potrà essere oggetto di rinnovazione né altrimenti prorogabile, fatte salve le esigenze legate al principio di continuità dell'erogazione del servizio e comunque per non oltre complessivi sei mesi ed a condizione che, all'atto della prima proroga, sia pubblicato il relativo bando di gara per il nuovo affidamento.

III.1.5) Soggetti ammessi a partecipare alla presente procedura:

Ai norma dell'art. 153, c. 8 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. alla presente procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso:

- a) Dei requisiti generali di cui all'art. 38 del d.lgs 163/06 e s.m.i.
- b) Dei requisiti finanziari previsti dal regolamento per il concessionario, ed in particolare dall'art. 95 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., in particolare :
 - Fatturato medio degli ultimi 5 anni pari ad almeno il 10 % dell'investimento previsto per l'intervento.
 - Capitale Sociale pari ad almeno 1/20 dell'investimento previsto per l'intervento

- Servizi affini eseguiti negli ultimi 5 anni, pari ad almeno il 5% dell'investimento previsto per l'intervento.
- Svolgimento di un servizio affine eseguito negli ultimi 5 anni pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto per l'intervento.

c) Dei requisiti di capacità tecnica. In particolare i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di progettazione per categorie e classe di cui al Disciplinare di gara. Qualora intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione adeguata alle categorie ed agli importi indicati al successivo punto III.1.6 del bando di gara. Il possesso del requisito è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi.

I promotori che, al momento della presentazione dell'offerta non siano già formalmente associati, devono obbligarsi ad associarsi. Trova applicazione l'art. 37 del d.lgs. 163/06 s.m.i.

Per quanto non qui espressamente regolato, si rinvia alle disposizioni dell'allegato Disciplinare.

III.1.6) Quantitativo o entità totale dell'appalto.

Come si evince dallo studio di fattibilità :

- L'importo complessivo dell'intervento (progettazione e costruzione), ammonta, ad euro 11.513.296,20
- I lavori, come meglio specificato nello studio di fattibilità, appartengono alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori : OG6 classe VI e OS 22 classe III bis-
- Il livello iniziale della tariffa da praticare non potrà essere superiore ad Euro 0.301 /mc (trenta centesimi di euro per mc)
- La portata annua da trattare è stimata in mc 5.613.200
- La durata della concessione è prevista in 15 anni
- Il tempo per l'esecuzione dei lavori, offerti con progetto preliminare con riferimento all'oggetto di gara, non deve essere superiore ad anni 2 (due)

L'importo complessivo dell'intervento (progettazione, esecuzione lavori,), risultante dallo studio di fattibilità posto a base d'asta è pari ad € **11.513.296,20**

ed in particolare ::

per lavori € **8 956 484,34**
 per oneri di sicurezza € **214 698,90**
 per somme a disposizione € **1 122 076,30**
 per lavori in economia € **198.000,00**
 per IVA ai sensi di legge € **1.022.036,66**

L'importo annuo massimo stimato per la gestione è pari ad:

€ 1.689.573,20

In base allo studio di fattibilità **la copertura** dell'intervento risulta così ripartita :

Quote	Pubblico	Privato	TOTALE
Investimento	€ 7 000 000,00	€ 4 513 296,20	€ 11 513 296,20.

III.1.7) Lavori previsti per l'intervento

L'importo dei lavori al netto di Iva ammonta ad € 8.956.484.34 con categoria prevalente OG6 classifica VI del DPR 207/2010. In particolare le categorie sono così ripartite :

- Fognature ed opere connesse quali sollevamenti ecc OG6 VI € 7.266.484.34 prevalente
- Impianti di depurazione OS22 € 1.690.000 incorporabile.

Le lavorazioni appartenenti possono essere eseguite direttamente dall'impresa solo se in possesso della relativa attestazione SOA e sono subappaltabili nei limiti di legge..

Il concessionario non ha l'obbligo di subappaltare a terzi.

III 1.8) Costi e Ricavi

In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione dello studio di fattibilità la concessione prevede:

-L'intervento realizzato **in parte** con risorse pubbliche, per un importo complessivo pari ad € 7.000.000 omnia comprensive, concesse dalla Regione Calabria, al Comune di Santa Maria del Cedro quale Comune Capofila soggetto attuatore, nell'ambito delle dell'Accordo di cui alla Delibera CIPE n. 60 del 30.04.2012 – settore Idrico (fognario-depurativo), Programma Operativo di Interventi elaborato dalla Regione Calabria ed approvato con delibera della Giunta Regionale n. 335 del 22 luglio 2011, **ed in parte** con risorse private per un importo stimato in € 4 513 296,20 - un livello a base d'asta della tariffa da praticare nella misura non superiore ad 0,301 €/mc.

- nella gestione provvisoria“ (dalla consegna degli impianti e fino al collaudo delle opere previste in progettazione) vi sarà il subentro del Concessionario agli attuali gestori degli impianti in esercizio e dell'intero sistema fognario/depurativo afferente ai Comuni dell'Area omogenea di Santa Maria del Cedro .

Al Concessionario, ai fini della remunerazione di siffatta attività di gestione provvisoria, i Comuni riconosceranno e pagheranno un canone annuo derivante dalla tariffa offerta in sede di gara, **ridotta del 25% per la minore incidenza dei costi di manutenzione straordinaria e della quota annua di ammortamento dell'investimento privato**, per il volume annuo di reflui riconosciuti nello studio di fattibilità per un massimo di 5.613.200 mc/anno così ripartito : Santa Maria Del Cedro (2.000.000 mc/anno), Grisolia,(245.000 mc /anno) Orsomarso (66.200 mc/anno), Buonvicino (219.000 mc/anno), Maierà,(150.000 mc/anno) Diamante(2.993.000 mc/anno)

Nella gestione a regime (dopo il collaudo e la messa in esercizio delle opere oggetto di gara e fino alla fine della concessione) sarà corrisposto al Concessionario un canone annuo, in conto gestione, il cui importo effettivo sarà quello risultante dalla tariffa offerta in sede di gara moltiplicata per l'effettiva portata registrata dopo la ottimizzazione degli impianti e la installazione dei vari misuratori di portata. La tariffa rimane fissa, a meno dell'aggiornamento ISTAT, offerta in sede di gara.

Si precisa, che il canone annuo, **sarà corrisposto in sei rate bimestrali posticipate.**

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.

CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE

I requisiti minimi di ammissione e le condizioni preclusive sono specificate nel disciplinare di gara con richiamo espresso alle prescrizioni del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

SEZIONE IV – PROCEDURA

IV.1) criterio di aggiudicazione

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 ed art. 153, commi 1-14 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. (gara Unica)

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, determinata applicando i criteri specificati nel disciplinare di gara.

L'aggiudicazione sarà determinata da una commissione giudicatrice da nominarsi ai sensi dell'articolo 84 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'amministrazione aggiudicataria ai sensi dell'art. art. 153 comma 10 del D.l.gs 163/2006:

- a) Prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- b) Redige una graduatoria e .nomina ..promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
- c) Pone in approvazione il progetto preliminare presentato da promotore eventualmente richiedendo modifiche allo stesso.
- d) In caso di accettazione delle modifiche richieste provvede ad aggiudicare la Concessione al Promotore
- e) In caso di rifiuto da parte del promotore di apportare le modifiche richieste, la Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche di progetto

presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accertate dallo stesso (art.153, comma 10, lett e) del D.Lga. 163/06 e s.m.i.).

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Si applicano le coerenti disposizioni di cui al d.lgs 163/06 s.m.i.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte:**25 giugno 2014,**

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano

SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI

APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA COFINANZIATO CON FONDI COMUNITARI:

Clausola risolutiva espressa

Il Concedente, nel caso di subentro del soggetto Gestore Unico regionale del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), ai sensi della L.R. 34/2010 art. 47, ed al quale per legge compete la gestione del S.I.I. costituendo ragione di pubblico interesse, sancirà la risoluzione ex lege del contratto di concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Al concessionario verrà rimborsato il valore delle opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario.

Sarà inoltre, riconosciuto un indennizzo, calcolato secondo le modalità previste dall'art. 158 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Le somme di cui al comma precedente sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Il concessionario dovrà comunque assicurare in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della convenzione sottoscritta anche in caso di ricatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente bando è assicurata dalle seguenti risorse:

1. FINANZIAMENTO PUBBLICO, pari ad € 7.000.000,00..a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ex delibera CIPE 60 del 30 aprile 2012;
2. FINANZIAMENTO PRIVATO – quota in Project Financing ex art. 153 comma 1-14 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i € 4.513.296.

In caso di futuri, eventuali, finanziamenti pubblici, per l'esecuzione parziale di talune opere, il piano economico finanziario e la relativa convenzione saranno adeguati e rimodulati in relazione alle risorse pubbliche erogate.

Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e dell'accettazione, ove necessario, delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario richieste dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 153 comma 3°.

Società di progetto: Il concessionario aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione definitiva, di costituire una società di progetto ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con capitale secondo le norme di legge vigenti.

Proprietà delle aree e delle opere

La proprietà delle aree e degli impianti, a fine concessione, rimangono dei Comuni del territorio su cui sono ubicati in quanto trattasi di beni che vengono assegnati in concessione.

Cauzioni e garanzie richieste:

Fermo il rimando alle prescrizioni di cui al Disciplinare, a pena di esclusione, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

a. Cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006

La cauzione deve essere pari al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara, e deve essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve avere validità per almeno **centottanta giorni** dal termine previsto nel bando per la scadenza dell'offerta. L'offerta deve essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori **novanta giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

b. Cauzione di cui all'articolo 153, comma 13 primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006.

L'offerta deve essere corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti successivamente alla stipula del contratto di concessione.

- Le cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 385/93 e s.m.i che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, ove previste, ed in conformità a quanto previsto dagli art. 75 e 113 del D.lgs. n. 163/06 s.m.i..
- Le cauzioni devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dalla Stazione Appaltante.
- L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti o di consorzi di cui all'art. 2602 c.c., la riduzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva sarà consentita solo nell'ipotesi in cui tutte le imprese che compongono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione di sistema di qualità.
- Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazione temporanee di concorrenti o di consorzi di cui all'art. 2602 c.c.; la garanzia fideiussoria prestata a titolo di cauzione provvisoria deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

- La cauzione provvisoria verrà svincolata: per l'aggiudicatario al momento della stipula del contratto; per gli altri concorrenti non aggiudicatari entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILIANZA

L'importo a carico del concorrente per la presente gara è pari a **€ 200,00**

Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità operative individuate dall'AVCP mediante apposita Deliberazione.

Le ricevute dell'avvenuto pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento prescelta, dovranno essere allegare in originale all'offerta con indicazione del codice CIG di riferimento.

PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

TAR – Calabria

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

Denominazione: Dirigente tecnico comunale.

ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni complementari

Clausola sospensiva: sino alla stipulazione del contratto, nel rispetto delle regole che disciplinano il procedimento amministrativo, la Stazione Appaltante, a garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare:

- Di annullare la gara;
- Di non procedere all'aggiudicazione;
- Di non procedere alla stipulazione del contratto;
- Di realizzare l'intervento in maniera diversa, anche in presenza di offerte ritenute idonee, senza cioè ricorrere alla finanza di progetto art. 153 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
- Di non riconoscere il "pubblico interesse" nei confronti di tutte le proposte pervenute;
- Di non realizzare del tutto l'intervento;

In qualsiasi momento, senza che i privati promotori possano pretendere a qualsiasi titolo o ragione nei confronti dell'Amministrazione stessa.

La presentazione delle proposte non vincola in alcun modo l'Amministrazione, nemmeno sotto il profilo della responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 del Codice Civile.

Si rimanda al disciplinare di gara per tutte le norme disciplinanti il procedimento. In caso di discordanza tra i documenti della procedura è data prevalenza al Disciplinare di gara.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico Del Procedimento

- **Ing. Giuseppe DURANTE**

Supporto al RUP

- **Geom. Piero ADDUCI;**

Pubblicazione: il presente avviso viene pubblicato per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del comune, è consultabile unitamente al Disciplinare di gara ed alle relative appendici, sul sito Internet <http://albosantamariadelcedro.asmenet.it>.

L'avviso è inoltre consultabile:

- Sulla G.U.R.I.;
- Sulla G.U.C.E.;
- Sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it;

- Sul sito Internet dell'Osservatorio Regionale
- Sul sito Internet della Regione Calabria, Sezione Dipartimento Politiche dell'Ambiente.
- Su due quotidiani: a diffusione nazionale.
- Su due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguirà il contratto

Le spese di pubblicazione sono a carico dell'aggiudicatario.

Santa Maria del Cedro, Lì 2 maggio 2014

IL Supporto al RUP
Geom. Piero ADDUCI
F.TO ALL'ORIGINALE

Il Responsabile Settore Tecnico
Ing. Giuseppe DURANTE
F.TO ALL'ORIGINALE



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

Via Nazionale 16 – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) TEL. 0985/5453 – FAX. 0985/5510

P. IVA e C.F. 00433700788

<http://www.comune.santamariadelcedro.cs.it>

DISCIPLINARE DI GARA

PROJECT FINANCING, ai sensi dell'art. 153, commi 1 - 14, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per Procedura aperta ex art. 153 commi 1-14 d.lgs. 163/2006 s.m.i. per l'affidamento in project financing della concessione di lavori pubblici avente per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'esecuzione dei “lavori di depurazione e/o completamento del sistema infrastrutturale degli impianti di depurazione e collettamento dei reflui a servizio dell'ambito territoriale costituito dai Comuni di Santa Maria Del Cedro, Grisolia, Orsomarso, Buonvicino, Maierà e Diamante nonché della loro gestione economico-finanziaria”

Codice CIG : 5675801B25

Codice CUP H56D12000060004 -

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

1. CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE E DELL'OFFERTA.

1.1) Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi dell'articolo 153, comma 1 - 14, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora in poi DLgs. n. 163/2006), con procedura aperta, per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di depurazione e/o completamento del sistema infrastrutturale degli impianti di depurazione e collettamento dei reflui a servizio dell'ambito territoriale costituito dai Comuni di Santa Maria Del Cedro, Grisolia-Orsomarso, Buonvicino, Maierà, Diamante nonché della loro gestione economico-finanziaria”.

Si rimanda allo “Studio di Fattibilità” redatto dall'Amministrazione aggiudicatrice e posto a base di gara per una più dettagliata descrizione dell'intervento.

1.2) L'importo complessivo dell'intervento (progettazione, spese generali, esecuzione lavori ed IVA), risultante dallo studio di fattibilità è pari ad € **11.513.296,20 ed in particolare ::**

per lavori € **8.956.484,34**

per oneri di sicurezza € **214.698,90**

per somme a disposizione € **1.122.076,30**

per lavori in economia € **198.000,00**

per IVA ai sensi di legge € **1.022.036,66**

La tariffa posta a base di gara per la gestione (soggetta a ribasso) è pari ad: €/**mc 0,301**

La quantità massima dei liquami stimata in arrivo agli impianti: **mc/anno 5.613.200**

L'importo annuo massimo stimato per la gestione è pari ad: € **1.689.573,20**

In base allo studio di fattibilità **la copertura** dell'intervento risulta così ripartita

Quote	Pubblico	Privato	TOTALE
Investimento	€ 6 398 593,75	€ 4 092 665,80	€ 10 491 259,54
Iva	€ 601 406,25	€ 420 630,41	€ 1 022 036,66
Totali	€ 7 000 000,00	€ 4 513 296,20	€ 11 513 296,20.

1.3) Le lavorazioni previste nello studio di fattibilità appartengono alle seguenti categorie generale e specialistica di lavori, per gli importi di seguito riportati:

Categoria prevalente OG6 classe VI:	importo	€ 7.266.484,34
Categoria scorporabile OS22 classe III bis	importo	€ <u>1.690.000,00</u>
Totale lavori		€ 8.956.484,34

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG6 ed alla categoria scorporabile OS22 possono essere subappaltate nei limiti di legge.

I lavori potranno essere realizzati dal concessionario, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici:

- direttamente, ossia mediante la propria organizzazione di impresa, oppure mediante imprese controllate ai sensi dell'art. 2359 del C.C., ovvero mediante imprese collegate ai sensi dell'art. 149 comma 4 del D. lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- tramite affidamento a terzi mediante procedura di evidenza pubblica.

Per le opere in c.a. dovranno essere rispettate le norme sismiche vigenti ed in ogni caso la realizzazione delle opere è subordinata alla redazione di relazione geologica del sito, al deposito sismico nonché al collaudo dell'opera a lavori ultimati, le cui spese sono a carico del concessionario.

La realizzazione di tutte le opere è in ogni caso subordinata all'acquisizione dei Nulla Osta degli Enti competenti.

1.4) Oggetto della concessione

La presente procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento in Concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'esecuzione dei “lavori di depurazione e/o completamento del sistema infrastrutturale degli impianti di depurazione e collettamento dei reflui a servizio dell'ambito territoriale costituito dai Comuni di Santa Maria Del Cedro, Grisolia-Orsomarso, Buonvicino, Maierà, Diamante nonché della loro gestione ”.

Resta inteso che

La durata massima della concessione è stabilita **in 15 anni** decorrenti dalla stipula del contratto e quindi dall'avvio della gestione ordinaria.

Le modalità di rientro in possesso delle opere da parte delle amministrazioni comunali, a titolo completamente gratuito, avverrà con le modalità stabilite nella convenzione.

Il tempo massimo per l'esecuzione dei lavori è il seguente:

- per la predisposizione della progettazione definitiva è di mesi tre a partire dalla data di ottenimento dei permessi da parte degli enti preposti sul progetto preliminare;
- per la predisposizione della progettazione esecutiva è di mesi due a partire dalla data di approvazione del progetto definitivo da parte degli enti preposti;
- per l'esecuzione dei lavori di ottimizzazione previsti è pari a un massimo di mesi 24 a partire dalla data di consegna lavori; esso sarà comunque indicato dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta.

Sino alla stipulazione del contratto, nel rispetto delle regole che disciplinano il procedimento amministrativo, la Stazione Appaltante, a garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare:

- di annullare la gara;
- di non procedere all'aggiudicazione;
- di non procedere alla stipulazione del contratto;
- di realizzare l'intervento in maniera diversa, anche in presenza di offerte ritenute idonee, senza cioè ricorrere alla finanza di progetto art. 153 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.;
- di non riconoscere il "pubblico interesse" nei confronti di tutte le proposte pervenute;
- di non realizzare del tutto l'intervento;

in qualsiasi momento, senza che i privati promotori possano nulla pretendere a qualsiasi titolo o ragione nei confronti dell'Amministrazione stessa.

La presentazione delle proposte non vincola in alcun modo l'Amministrazione, nemmeno sotto il profilo della responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 69 del Codice dei contratti pubblici, emanato in recepimento dell'art. 26 della Direttiva 2004/18/CE e dell'art. 38 della Direttiva 2004/17/CE e dell'art. 3 bis comma 2 d.l. 138/11 convertito in legge n.148/11, la presente Stazione Appaltante, nel rispetto del diritto comunitario e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, dispone l'obbligo di assorbimento ed utilizzazione prioritaria nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, di lavoratori che già vi erano adibiti dal precedente gestore, con lo scopo di favorirne l'occupazione; ovvero, qualora risulti funzionale all'espletamento del servizio la creazione di nuovi posti di lavoro.

Detta prescrizione deve essere espressamente accettata in sede di offerta dai partecipanti, qualora risultassero aggiudicatari.

Il Concedente, nel caso di subentro del soggetto Gestore Unico regionale del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), ai sensi della L.R. 34/2010 art. 47, ed al quale per legge compete la gestione del S.I.I., costituendo ragione di pubblico interesse, sancirà la revoca del contratto di concessione ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. 163/2006.

Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Concessionario, nonché degli altri beni successivamente affidati e realizzati dal Concessionario e funzionali all'espletamento del servizio pubblico.

Al concessionario verrà rimborsato il valore delle opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario.

Sarà, inoltre, riconosciuto un indennizzo, calcolato

Secondo le modalità previste dall'art. 158 del D.Lgs. 163/06.

Le somme di cui al comma precedente sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del D.Lgs. n. 163/2006 e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Il Concessionario dovrà comunque assicurare in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della convenzione sottoscritta anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

PRESCRIZIONI CONTRATTUALI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si specifica:

- che il personale del Concedente può effettuare tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che lo stesso ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto dell'affidamento;
- che il concessionario deve consentire l'addestramento del personale presente sugli impianti di depurazione esistenti;
- che il concessionario promuove le azioni, sostenendone le spese, per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente, compresa l'autorizzazione allo scarico;
- che l'intervento realizzato, al termine della concessione, dovrà essere consegnato in ottimo stato di manutenzione e funzionalità, senza alcun onere a carico dei comuni;
- che la realizzazione delle opere è in ogni caso subordinata al preventivo rilascio dei Nulla Osta degli enti competenti;
- che l'offerta è valida per centottanta giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta;
- entro 30 gg. dall'aggiudicazione definitiva, il concessionario deve provvedere alla voltura dei contratti di fornitura energetica ed alla voltura delle autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione;
- che si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- che gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea devono essere espressi in euro;
- che la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- che è esclusa la competenza arbitrale;
- che la nomina del promotore avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- che sono a carico del concessionario tutti gli oneri tecnici relativi alle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, misure e contabilità, responsabile della gestione;
- che il concessionario provvederà alla nomina del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sostenendone i relativi costi;
- che il concedente provvederà alla nomina del RUP, del responsabile di gestione, del collaudatore in corso d'opera e finale, con costi a carico del concessionario;
- che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente Disciplinare.
- Saranno, poi, a carico del concessionario tutti gli oneri derivanti, a qualsiasi titolo, dalla gestione dell'opera realizzata dal concessionario purché attribuibili alla sua gestione ed accertati al termine della stessa.

Il concessionario sarà responsabile, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori previsti nel progetto preliminare (presentato in fase di offerta e in seguito approvato dal Concedente dopo il positivo parere della conferenza dei servizi), del funzionamento del servizio secondo quanto previsto dalla convenzione, dai suoi allegati e dall'applicazione delle disposizioni contenute:

a) nel D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

b) nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

c) in ogni altra disposizione di legge e normativa vigente in materia.

Resta inteso che il concessionario sarà, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che

potranno intervenire.

Graverà sul concessionario la responsabilità derivante dalla gestione, per tutta la durata della concessione, delle opere realizzate nei Comuni dell'ambito, nonché degli impianti di depurazione e relative condotte sottomarine che restano di proprietà delle rispettive Amministrazioni Comunali, le quali saranno sollevate e tenute indenni, unitamente al proprio personale dipendente, da ogni responsabilità civile e penale connessa con il servizio erogato dal concessionario stesso. Nell'espletamento del servizio, il concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti dei lavori, servizi e forniture, nonché in materia di tutela ambientale.

Per ciascun impianto dovranno essere prelevati, in ingresso ed in uscita, i campioni delle acque da analizzare.

I dati che i sistemi di monitoraggio dovranno misurare (requisiti minimi) sono i seguenti:

- ☒ Portata;
- ☒ COD;
- ☒ Solidi sospesi
- ☒ Azoto totale;
- ☒ Azoto ammoniacale;
- ☒ Ortofosfati;
- ☒ Fosforo totale;
- ☒ Ossigeno disciolto.

Infine, il concessionario si impegnerà a comunicare al Concedente con scadenza mensile i dati e le informazioni attinenti alla gestione del servizio trasmettendo inoltre dettagliata relazione in merito:

- alla qualità e quantità di fango, di sabbia e di vagliato smaltito;
- ai dati sulle discariche ed i mezzi utilizzati per lo smaltimento.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi di comunicazione comporta l'applicazione di penali, salvo quanto altro consentito al Concedente dalla normativa vigente, ivi compresa la rescissione del contratto ove applicabile.

Negli obblighi di comunicazione posti a carico del concessionario rientra anche la trasmissione al Concedente di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della normativa vigente e della convenzione stipulata.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come disciplinati dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 62, 63 e 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, costituiti da:

- a) imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) m-ter), m-quater) e comma 1 bis) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.;
- b) l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
- c) eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dalla commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o stabile di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34, comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi, nel caso sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnica del consorzio;
- d) la contemporanea partecipazione, alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara;
- e) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzio stabile) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara.

3.2) Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) al fine della formulazione dell'offerta è obbligatorio (pena l'esclusione dalla gara) esibire l'attestato di presa visione dello studio di fattibilità e di sopralluogo delle aree su cui si intende intervenire. Per la presa visione ed il sopralluogo è necessario concordare appuntamento telefonico con il R.U.P. ai numeri indicati nel bando (punti di contatto). Le attività in questione potranno essere espletate entro e non oltre il ventesimo giorno precedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Dello Studio di Fattibilità potrà essere ritirata copia, su supporto informatico. È ammessa la presa visione obbligatoriamente da parte dell'Amministratore o del Direttore Tecnico dell'impresa concorrente;

4. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

4.1) L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

a) Cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii..

L'operatore economico dovrà produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, il documento comprovante l'avvenuta costituzione, in favore della stazione appaltante, di una cauzione provvisoria in conformità a quanto stabilito dall'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. La garanzia deve essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale cauzione dovrà essere di importo pari ad € **287.832,41** pari al 2,5% dell'investimento al netto dell'IVA Per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000 l'importo della cauzione è ridotto del 50%.

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata a garanzia della serietà dell'offerta, della corretta partecipazione alla gara, dell'adempimento delle obbligazioni ed oneri tutti inerenti alla partecipazione alla gara medesima, nonché a garanzia della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara e della conclusione del contratto d'appalto in caso di aggiudicazione, fatto salvo quanto prescritto dagli artt. 268 ss. D.P.R. 207/2010.

La cauzione sarà svincolata secondo quanto stabilito dall'art. 75, comma 9 del predetto D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

La cauzione provvisoria dovrà essere valida per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e contenere l'impegno del garante di estendere la validità della garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni per richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Unitamente con la cauzione provvisoria l'operatore economico dovrà, a pena di esclusione, produrre una dichiarazione scritta mediante la quale un fideiussore si obblighi a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, la garanzia richiesta dall'art.113 del D. lgs. n.163/2006 s.m.i. per la puntuale ed esatta esecuzione del contratto d'appalto.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o in consorzio di cui all'art. 34, comma I, d.lgs. 163/06 s.m.i., la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

b) Cauzione di cui all'articolo 153, comma 13 primo periodo del D.Lgs. n. 163/2006;

L'offerta deve essere corredata da una cauzione, in misura corrispondente al 2,5 % del valore dell'investimento di € 11.513.296,20.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.

4.2) Il Concessionario aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto deve prestare:

a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali che saranno assunte nei confronti della stazione appaltante, l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto dovrà presentare una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti saranno quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia fideiussoria di cui sopra, prevista con le modalità di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., dovrà essere a prima domanda, solidale, indi visibile e con l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione nonché all'eccezione di cui all'art. 1957 C.C. secondo comma. Lo svincolo di tale garanzia sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. Per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000 l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50%.

b) Polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, art. 125 D.P.R 207/2010.

Il concessionario esecutore dei lavori deve stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. In particolare la polizza dovrà prevedere:

- una somma assicurata pari ad € 9.000.000,00 a copertura dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti e di opere anche preesistenti che si potrebbero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- la responsabilità civile per danni causati a terzi con un massimale minimo di € 1.500.000,00

c) Cauzione ex art.153, comma 13, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006

Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio (come risultante dal PEF allegato all'offerta) è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, quindi dalla gestione in via anticipata, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. Detta cauzione si uniforma alla disposizione di cui all'art. 75 comma 3d. lgs. 163/06. L'ipotesi di mancato avvio della gestione, viene ricompresa tra gli inadempimenti garantiti dalla presente penale.

RESTA INTESO CHE

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'importo della cauzione provvisoria (punto 4.1-lett. a) e della cauzione definitiva (punto 4.2-lett. a) è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, per l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006., entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

5. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

I concorrenti devono presentare ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al bando di gara, pari ad euro **Euro 200,00** in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Codice Identificativo Gara – CIG è: Codice CIG : 5675801B25

Il relativo versamento dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo

<http://contributi.avcp.it/> e secondo le modalità operative individuate dall'A VCP mediante apposita Deliberazione.

Le ricevute dell'avvenuto pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento prescelta, dovranno essere allegate in originale all'offerta, con indicazione del codice CIG di riferimento.

Nel caso di R.T.I il versamento è unico ed effettuato dall'impresa capogruppo.

La dimostrazione dell'avvenuto versamento nelle forme sopra specificate costituisce condizione di ammissibilità alla gara.

6. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO - ORGANIZZATIVA

I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. n. 207/2010, dei seguenti requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

I concorrenti ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura del doppio.

Per servizio affine si intende uno dei seguenti servizi: la gestione di impianti di potabilizzazione delle acque, di depurazione di acque reflue, gestione di acquedotti e fognature, di condotte di distribuzione e/o adduzione fluidi, di impianti di sollevamento fluidi e la gestione di sistemi idrici integrati.

Il RTI dovrà rispettare, a pena di esclusione dalla gara, le condizioni prescritte dall'art. 37 del d. lgs. 163/2006 ss.mm.ii. ed in particolare, ai fini della realizzazione dei lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 dell'art. 95 del DPR n. 207/2010 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che:

- 1) nel caso di RTI di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) di tipo orizzontale il capogruppo deve possedere una percentuale di almeno il 40% dei requisiti di capacità economica e tecnica richiesti per l'esecuzione dei lavori e l'erogazione dei servizi e ciascun componente del raggruppamento deve possedere una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti di capacità economica e tecnica richiesti per l'esecuzione dei lavori e l'erogazione dei servizi. L'impresa mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti di qualificazione in misura maggioritaria. La percentuale di possesso dei requisiti di qualificazione SOA dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento;
- 2) nel caso di RTI di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente delle lavorazioni e nella categoria dei servizi principali; nelle categorie scorporate, ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Sono ammessi a partecipare i RTI misti.

Le imprese concorrenti, con l'atto di impegno a costituire il RTI, al fine di garantirne l'immodificabilità ai sensi dell'art. 37 comma 9, del D.Lgs n. 163/2006, devono specificare il modello, se orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le parti dell'opera secondo le categorie del presente bando che verranno eseguite da ciascuna associata ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alle forme di raggruppamento, salvo che questi possano essere ricavati con immediatezza e con certezza dalla qualificazione delle imprese raggruppate, costituisce motivo di esclusione.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del d. lgs. 163/2006 ss.mm.ii., ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in

associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del codice dei contratti.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.

I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione S.O.A., in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche (progettazione e costruzione) adeguate, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n.207/2010, a quelle indicate al punto 1.3) del presente disciplinare di gara.

Qualora l'offerta presentata dal concorrente comprenda un progetto preliminare i cui lavori appartengono, secondo quanto indicato e documentato nel progetto stesso, a categorie e classifiche diverse da quelle indicate al punto 1.3) del presente disciplinare di gara l'attestazione di qualificazione deve documentare il possesso di tali categorie e classifiche.

Capacità tecnica dei Progettisti incaricati per l'esecuzione della Progettazione

L'incarico di progettazione dei lavori e/o dei servizi e forniture oggetto di concessione potrà essere affidato:

- • ai tecnici/progettisti appartenenti alla propria struttura, qualora si tratti di concorrenti, in possesso di attestazione/i SOA di costruzione e progettazione adeguata/e alle categorie OG6 e OS 22, partecipanti singolarmente o in RTI;
- • ai tecnici progettisti esterni, anche mediante avvalimento ex art. 49 DLGS 163/2006, nel caso in cui gli operatori economici concorrenti non siano in possesso di attestazione/i SOA di costruzione e progettazione adeguata/e alle categorie OS 22 e OG6 o in alternativa siano adeguatamente qualificati per la sola costruzione.

Il valore dell'incarico di Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento Sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione e quant'altro è stimato in € 500.000,00 sulla base del D.M. 140/12.

Per le Imprese prive dei requisiti di progettazione e/o in caso di possesso dei soli requisiti di esecuzione lavori i progettisti associati all'Impresa, nelle forme consentite, dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito elencati:

Requisiti di ordine generale

- a) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- b) rispetto dei limiti di partecipazione alle gare di cui all'art. 253 del DPR 207/2010;
- c) iscrizione, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., negli appositi albi professionali di appartenenza;
- d) nel caso di società di ingegneria, possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del DPR 207/2010;
- e) nel caso di società di professionisti, possesso dei requisiti di cui all' art. 255 dei DPR 207/2010;
- f) nel caso di Consorzi stabili di società di professionisti e/o di società di ingegneria, possesso dei requisiti di cui all'art. 256 del DPR 207/2010.

Ogni progettista incaricato in forma singola, o in qualunque forma associativa, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare con più di uno dei soggetti partecipanti alla gara, pena l'esclusione di tutti i partecipanti alla gara che lo avesse incaricato.

Il progettista incaricato, in forma singola o in qualunque forma associativa, deve indicare espressamente:

- i nominativi dei responsabili della progettazione, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché il nome del coordinatore, persona fisica, incaricato dei rapporti tra le eventuali, varie prestazioni specialistiche;
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e la relativa qualifica professionale (Digs. 81 /2008).

Requisiti di ordine speciale

Premesso che l'importo stimato per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva e per la Direzione Lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stimato in € 500.000,00 il progettista incaricato, associato/ausiliario dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 263 del DPR 207/2010 per come appresso riportato:

- 1) fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del DPR n. 207/2010 espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla pubblicazione del bando, per un importo pari a due volte l'importo dell'onorario stimato e quindi pari ad € 1.000.000,00;
- 2) servizi di cui all'articolo 252 del DPR n. 207 del 2010, svolti negli ultimi 10 anni antecedenti alla pubblicazione del bando alla G.U.R.I., per lavori individuati nelle classi, di cui all'art. 14 della legge n. 143 del 1949, III categoria A e VIII, per un importo dei lavori medesimi non inferiore a due volte l'importo stimato dei lavori da progettare per come meglio specificato nel seguito:
Classe III-A: importo progetto € 1.690.000,00 - importo richiesto come requisito € 3.380.000,00
Classe VIII: importo progetto € 7.266.484,00 - importo richiesto come requisito € 14.532.968,00.
- 3) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno due servizi di cui all'articolo 252 del DPR. n. 207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e quindi pari a:
• Classe III-A: importo progetto € 1.690.000,00 - importo richiesto come requisito € 676.000,00
• Classe VIII: importo progetto € 7.266.484 - importo richiesto come requisito € 2.906.594,00
- 4) Aver svolto nell'ultimo decennio, per almeno 5 anni, attività di responsabile tecnico della gestione di impianti di depurazione, con potenzialità di almeno 50.000 ab.eq.

I servizi di ingegneria e architettura valutabili, sono quelli iniziati e ultimati nel decennio 2003/2012, oppure la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

A tale scopo, il progettista deve allegare una distinta dei servizi tecnici svolti, comprovante il possesso dei requisiti minimi richiesti per la progettazione.

Sono ammessi e valutabili, ai fini della qualificazione, esclusivamente i lavori della stessa classe e categoria dei lavori di cui si compone il progetto, cui si riferisce il servizio di progettazione.

Raggruppamento temporaneo di professionisti

RTP di tipo orizzontale tra professionisti incaricati

Nel caso in cui il progettista incaricato, in forma singola o associato, dall'impresa di costruzioni sia rappresentato da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale fra soggetti di cui all'art. 90 del codice dei contratti, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 1), 2) 3) e 4), gli stessi devono essere così posseduti:

- quanto al requisito di ordine speciale di cui al punto 1), il progettista capogruppo deve possedere il requisito di fatturazione globale nella misura minima del 40%, mentre i mandanti dovranno possedere la restante parte cumulativamente, purché la somma del fatturato globale sia almeno pari a quella richiesta, come sopra indicato;

- il requisito di ordine speciale di cui al punto 4), deve essere posseduto da almeno un professionista costituente il raggruppamento.

RTP di tipo verticale tra professionisti incaricati

Nel caso in cui il progettista incaricato, in forma singola o associato sia rappresentato da un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, le associazioni temporanee di progettisti devono possedere i requisiti di ordine speciale di cui ai punti 1), 2) e 4) nella seguente misura:

- quanto al requisito di ordine speciale di cui al punto 1), la capogruppo deve possedere un fatturato globale proporzionale alla quota di partecipazione;
- quanto al requisito di ordine speciale di cui al punto 2), la capogruppo deve possedere per intero il requisito con riferimento alla classe III-A individuata come prestazione principale, mentre a ciascun mandante è richiesto il possesso del requisito con riferimento alla classe VIII individuata come prestazione accessoria che lo stesso intende assumere.
- quanto al requisito di ordine speciale di cui al punto 4), deve essere posseduto da almeno un professionista costituente il raggruppamento;

Si precisa che la percentuale di possesso dei requisiti dovrà, in ogni caso, corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento, che in ogni caso non può essere pari a zero.

E' ammesso il raggruppamento di tipo misto.

Ai sensi dell'art. 261 comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, fatto salvo il rispetto delle percentuali minime previste per i RTP di tipo orizzontale per il capogruppo, la restante percentuale potrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti, per i quali non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti stessi.

Cooptazione tra professionisti:

I progettisti che intendono riunirsi in associazione temporanea, qualora in possesso della totalità dei requisiti richiesti, possono associare altri progettisti che abbiano svolto attività per lavori anche in classi e categorie diverse da quelli richiesti nel bando, a condizione che l'attività che verrà eseguita dagli stessi non superi il 20% dell'importo complessivo del servizio di progettazione e che l'ammontare complessivo per servizi prestati e dichiarati da ciascuno sia almeno pari all'importo delle attività che andranno a svolgere. Detti professionisti devono possedere i requisiti di ordine generale del presente Bando, da attestare mediante apposita dichiarazione sostitutiva.

L'impegno a costituire il RTP, al fine di garantire la non modificabilità, ai sensi dell'art. 37 comma , del D.Lgs n. I 63/2006 s.m.i., deve specificare quale modello si intende attuare: modello orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono professionisti cooptati.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 37 c.4 del D.Lgs. I63/2006 s.m.i., che impone ai progettisti l'indicazione della parte o dell'attività di progettazione che ciascuno intende assumere.

Ciascun progettista raggruppato è tenuto a presentare apposita dichiarazione.

Il requisito di ordine speciale di cui al punto 3) non è ulteriormente frazionabile, pertanto ogni singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati.

Il Raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi dell'art. 253 del DPR 207/2010 deve prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione.

La presenza del giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento, potendo la stessa essere assicurata anche in forma indiretta, tramite un componente della struttura organizzativa del progettista o mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la gara.

In caso di giovane professionista associato, lo stesso deve essere munito di P. IVA.

Avvalimento dei requisiti

In attuazione del disposto dell'articolo 49 del D.Lgs . n. 163/2006, **Il concorrente**, - singolo (lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 34 del D.Lgs n. 163/ 2006)- può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo ovvero di attestazione SOA, di cui il concorrente risulti carente, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini dell'avvalimento dovrà essere fornita, in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:

- dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, **attestante** che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;

- ii. dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.;
- iii. dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- iv. dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del D.Lgs. n.163/2006, ed elenca al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllata (**nel caso tali situazioni non sussistono la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza; la mancanza di tale elenco o espressa dichiarazione negativa comporta l'esclusione dalla gara**);
- v. copia autentica** del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria **si obbliga** nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).

Resta inteso che:

- **Il concorrente può** avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione;
- **Il concorrente e l'impresa ausiliaria** sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
- Non è consentito il ricorso all'avvalimento per il requisito soggettivo della certificazione di qualità;
- In caso di avvalimento, il concorrente deve inserire nella busta A), oltre alla copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, tutte le dichiarazioni su indicate (art. 49, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) ed il contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata ai sensi di legge, nel quale andrà riportato, a termini dell'art. 88 del DPR n. 207/2010, in modo compiuto, esplicito ed esauriente 1) oggetto: risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico; 2) durata; 3) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento;
- Non sarà consentito l'avvalimento della sola attestazione SOA senza l'effettiva messa a disposizione per l'appalto di mezzi e risorse.

Requisiti dei concorrenti direttamente stabiliti all'estero

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR n.207/2010 accertati, ai sensi dell'articolo 62 del suddetto decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

Il volume d'affari in lavori di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), del suddetto DPR n. 207/2010, deve essere non inferiore al 100% dell'importo della qualificazione richiesta nella categoria prevalente.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà tramite la valutazione della migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice - nominata dalla amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.- sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi e secondo le specificazioni contenute nel presente disciplinare di gara.

La scelta del promotore avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., prendendo in considerazione gli elementi, meglio specificati al successivo punto 9 del presente disciplinare, ai quali sarà attribuito il punteggio relativo a fianco indicato, su un complessivo punteggio massimo pari a 100 punti.

- Offerta Tecnica (qualitativa) punti 70;
- Offerta Economica (quantitativa) punti 30

I punteggi saranno assegnati applicando il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato "G" del DPR 207/10 medesimo.

Per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura **qualitativa**, i coefficienti per la valutazione della prestazione di offerta V(a)i, variabili tra zero e uno, saranno attribuiti mediante l'utilizzo del Metodo aggregativo-compensatore con confronti a coppie, lettera a) punto 2, di cui all'Allegato G del D.P.R. 207/2010.

Per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura **quantitativa** si rimanda al successivo paragrafo 9.

La somma dei punteggi, così attribuiti ad ogni singolo concorrente, consente di formare una graduatoria come prescritto dall'art. 83 comma 5 del codice dei contratti per individuare il primo in classifica.

La procedura è illustrata nei particolari al successivo punto 9 del presente disciplinare.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

8.1) Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro le ore 14. del giorno 25 giugno 2014, esclusivamente all'indirizzo COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO Via nazionale,16 (CS)**; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, presso l'Ufficio protocollo del Comune.

Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi questa stazione appaltante esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore od a fatto imputabile a terzi, qualora gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o aperti.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi, ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente. Per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, per come sopra sigillato, deve recare all'esterno, per consentire l'identificazione della provenienza, le seguenti indicazioni: Ragione Sociale (se si tratta di R.T.I, occorre specificare la Ragione Sociale di tutte le imprese che lo compongono), indirizzo, numero telefono/fax, codice fiscale/o P.IVA dell'impresa concorrente, nonché la seguente dicitura:

OFFERTA GARA

PROJECT FINANCING, ai sensi dell'art. 153, commi 1 - 14, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento della Concessione di progettazione e costruzione nonché l'esecuzione dei “lavori di realizzazione e/o completamento del sistema infrastrutturale degli impianti di depurazione e collettamento dei reflui a servizio dell'ambito territoriale costituito dai comuni di Santa Maria Del Cedro, Grisolia, Orsomarso, Buonvicino, Maierà, Diamante, nonché della loro gestione economico-finanziaria”

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA ore 14,00 del 25 giugno 2014

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione Amministrativa”

“B - Offerta Tecnica”;

“C - Offerta Economica”.

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

I) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia conforme all'originale della relativa procura;

Nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire l'intervento con la propria organizzazione di impresa;

(nel caso che il concorrente intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa)

II) attestazione di qualificazione, in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di operatori economici concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciate/e, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n.163/2006 da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche secondo quanto previsto **al punto 1.3. del presente disciplinare di gara**, nonché **la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 di cui all'art.63 del DPR 207/2010.**

III) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico - organizzativi previsti al punto 6 del presente disciplinare di gara. **Le imprese prive della qualificazione adeguata relativamente alla progettazione dovranno dimostrare i requisiti di ordine generale e speciale per come elencati al precedente punto 6 inerenti all'espletamento del servizio di progettazione oggetto del contratto.**

In alternativa ai requisiti di cui all'articolo 95, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n.207/2010 il concessionario può incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 95 nella misura del doppio.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi previsti dall'articolo 95 del D.P.R. n. 207/2010 di cui **al punto 6 del presente disciplinare di gara.**

IV) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente: (NB: IN CASO DI PROGETTISTA ESTERNO ALLA STRUTTURA AZIENDALE DELL'OPERATORE PARTECIPANTE ALLA GARA, LA DICHIARAZIONE CHE SEGUE DEVE ESSERE RESA ANCHE DA DETTO PROFESSIONISTA INDICANDO INOLTRE: LE GENERALITÀ, LA RESIDENZA, LA PARTITA IVA E L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE)

1) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs.

n. 163/2006 e ss.mm.ed ii. e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

c) che, nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che, nei propri confronti, non risulta ai sensi del comma 1-ter art. 38 D.Lgs. 163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara il numero complessivo dei propri dipendenti e dichiara la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

Ovvero

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiara il numero complessivo dei propri dipendenti e dichiara la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente;

m) che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (ora art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008);

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di non trovarsi nelle ipotesi di cui alla lettera m-ter comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs n°. 163/2006 e cioè, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 163/2006, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. *(All'uopo il concorrente elenca - al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllato (tale dichiarazione deve essere resa espressamente e anche se negativa; la mancanza di un'univoca ed espressa indicazione comporta l'esclusione dalla gara);*

A norma del comma 1-bis dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

2) attesta che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente;

3) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l'attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

4) dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti tra quelli indicati all'art. 38, c. 1 lett.c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati da cariche societarie, ivi compresi i soggetti cessati dalle medesime cariche a seguito di acquisizione di ramo d'azienda, affitto d'azienda o di ramo di essa, fusioni

Ovvero

indica i soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ivi compresi i soggetti cessati descritti alla precedente lettera h) e rivestenti le qualifiche di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) precisando che per i predetti soggetti :

- che **non sono** state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18, o per i delitti indicati nel bando di gara;

Ovvero nel caso di sentenze a carico dei cessati

- che, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione.

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art. 445 comma 2 del c. p.p. e dall'art. 460 comma 5 c.p.p e la depenalizzazione del reato.

5) dichiara di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art.1 comma 14 del D.L. 25/09/2002 n.210, convertito con modificazioni in Legge n. 266 del 22/11/2002 "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavori a tempo parziale"

Ovvero

di essersi **avvalsa** dei piani individuali di emersione citati **ma che il periodo di emersione si è concluso alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;**

6) dichiara, in virtù della Deliberazione di G.C. N°75 del 29/05/2012 che ha approvato il Protocollo d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici con la Prefettura di Cosenza:

- a)** di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2012 presso la Prefettura di Cosenza, tra l'altro consultabile al sito <http://prefettura.it/cosenza>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- b)** di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- c)** di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali, di cantiere o di laboratorio);
- d)** di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza;
- e)** di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- f)** di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia e contrattuale e sindacale;
- g)** di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

7) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

8) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute **nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti e nello Studio di Fattibilità;**

9) di avere effettuato, con le modalità indicate dall'art. 106 del DPR 207/2010 uno studio approfondito di tutti gli elaborati progettuali e di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

10) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

11) dichiara di essere edotta che in caso di aggiudicazione, in rispetto dell'art. 234, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., non potrà fornire prodotti originari, per più del 50% del loro valore totale, di Paesi terzi con cui la Comunità Europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali Paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario).

12) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono e di fax;

13) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE e dichiara la propria regolarità contributiva;

14) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

15) (Se del caso) Dichiarazione relativa al subappalto – l'impresa dovrà esplicitamente indicare le lavorazioni, in particolare la loro tipologia, appartenenti alla categoria prevalente, o delle altre categorie subappaltabili che, ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs 163/2006, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. **In mancanza della dichiarazione specifica il subappalto non sarà autorizzato.** (La dichiarazione andrà resa e sottoscritta dall'impresa concorrente e, nel caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento);

V) **documento** attestante il versamento in contanti o in titoli **della cauzione provvisoria o fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data dell'offerta (punto 4.1 - lett. a) del presente disciplinare);

VI) **documento** attestante la costituzione della cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo, D.Lgs. n.16312006 (punto 4.1 - lett. b) del presente disciplinare);

VII) **dichiarazione** rilasciata dal Responsabile del Procedimento o da un suo collaboratore/delegato attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori;

VIII) **attestazione** di pagamento in originale, **di euro (euro/00)** a favore dell'Autorità per la vigilanza contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; a tal fine si segnala che la causale del pagamento, a pena esclusione dalla gara, deve riportare esclusivamente il Codice fiscale del partecipante ed il CIG;

IX) **(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani): dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

Ovvero

(nel caso di consorzi stabili): dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

Ovvero

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Ovvero

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti): atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica;

Ovvero

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente.

RESTA INTESO CHE:

- Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
- Le attestazioni di cui ai numeri 1), 2), e 3) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IV) dell'elenco dei documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- Le attestazioni di cui al numero 1), lettera b) e lettera c) ed al numero 2) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IV) dell'elenco dei documenti, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le società a nome collettivo: i soci e il direttore tecnico, per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci*);
- L'attestazione di cui al numero 1), lettera c) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero 4 del punto IV) dell'elenco dei documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 16312006 cessati nella carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le società a nome collettivo: i soci e il direttore tecnico, per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci*);

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. cessato nella carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il concorrente, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del Codice penale e l'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare che vi sia stata completa ed

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai numeri I), II), III), IV), V), VI), VII), VIII e IX) dell'elenco dei documenti, **a pena di esclusione dalla gara**, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri;
- Per le imprese concorrenti stabilite in Stati diversi dall'Italia vale l'articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006.
- Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate dai lavori, i concorrenti devono concordare, previo appuntamento telefonico al n°.(+39) il giorno per il sopralluogo (entro 10 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta), ai fini dell'ottenimento del relativo certificato di cui al precedente punto VII). La non partecipazione al sopralluogo, quindi la mancanza della certificazione di cui al punto VII) sarà causa **di esclusione dalla procedura di gara**.

8.3) Nella busta "B - Offerta Tecnica" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti :

I) Progetto Preliminare dell'intervento composto:

- a) dagli **elaborati grafici e descrittivi indicati** nella Sezione I dell'allegato tecnico XXI al D.Lgs. n.163/2006;
- b) dal **computo metrico estimativo** redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel progetto preliminare i prezzi unitari di cui alla successiva lettera c);
- c) **dall'elenco dei prezzi unitari**, che possono essere sia quelli dedotti dal vigente prezzario delle OO.PP. della Regione Calabria, sia quelli determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto previsto dall'articolo 32 del D.P.R. n. 207/2010;
- d) da **un capitolato prestazionale che** contenga, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 dell'allegato XXI del D.Lgs. n. 163/2006, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici ed il rispetto di quanto stabilito dall'art. 234, commi 1 e 2;
- e) **Piano di gestione e manutenzione dell'opera.**

II) Relazione illustrativa degli studi che saranno condotti e delle modalità che saranno seguite per la redazione dei successivi livelli di progettazione nonché dei contenuti funzionali, tecnici e innovativi di tali progetti; la relazione dovrà essere sottoscritta dai tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali) che faranno parte della struttura di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento e dovrà essere corredata dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica redatta dai predetti tecnici e ritenuta dagli stessi esplicativa dei contenuti della relazione; la relazione dovrà essere di non più di 30 pagine in formato A4/A3 la documentazione grafica, descrittiva o fotografica;

III) Una bozza di convenzione della concessione e relativi allegati (es.; specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; capitolato di gestione, ecc.) contenente quanto previsto nella **"studio di fattibilità"**, oltre, la previsione della cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, terzo periodo del D.Lgs. 163/2006, nonché quanto previsto dall'articolo 115, del D.P.R. n. 207/2010, ed a quanto stabilito dall'art. 143 del D.Lgs. 163/2006 (in particolare i commi 5, 8 e 8-bis) per come modificato ed integrato dall'art. 19 della Legge 98/13 (legge di conversione del D.L. 69/13 cd. "Decreto del fare") ed inoltre:

- a) le modalità e i tempi (espressi in giorni) di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi tenendo conto dei tempi massimi previsti nello studio di fattibilità;
- b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
- c) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice tramite il responsabile del procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi e penalità previste;
- d) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di esecuzione dei lavori e penalità previste;
- e) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in materia di sicurezza e penalità previste;
- f) la specificazione delle caratteristiche dei servizi da prestare e della loro gestione;
- g) le modalità di revisione del Piano economico finanziario *(per come stabilito dall'art. 143 del D.Lgs. 163/2006 comma 8-bis. la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi)*;
- h) gli elementi non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto che ne costituiscono parte integrante;
- i) la specificazione dei poteri di controllo dell'Amministrazione Aggiudicatrice durante la fase di gestione dell'intervento;

- j) quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con l'indicazione del soggetto (Amministrazione Aggiudicatrice o concorrente) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri;
- k) le eventuali misure per la creazione di nuova occupazione ex art. 3 bis comma 2 D.L. 138/11 conv. in legge n°148/11;

La bozza di convenzione dovrà specificare espressamente che il concessionario aggiudicatario nulla potrà pretendere a nessun titolo dall'Amministrazione aggiudicatrice nel caso di impossibilità di realizzazione parziale o totale dell'opera per cause indipendenti dall'Amministrazione stessa (es.: mancato rilascio e/o rilascio condizionato del nulla osta e delle autorizzazioni degli Enti Competenti, revoca del finanziamento).

A pena di esclusione dalla gara, la bozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che devono essere riportati soltanto nel piano economico finanziario, di cui alla busta C (es.: prezzi, durata della concessione, tempi di esecuzione lavori, aggiornamento tariffe).

IV) Eventuali proposte migliorative: riguardanti agli interventi previsti nello studio di fattibilità ed in particolare gli impianti di depurazione e le reti, come ad esempio interventi su: apparecchiature elettromeccaniche da installare con particolare riguardo al rendimento delle stesse e quindi ai relativi consumi energetici; soluzioni migliorative di integrazione ambientale dell'intervento con particolare riferimento alla mitigazione degli odori molesti e dei volumi da trattare; modifiche inerenti il processo di disidratazione dei fanghi al fine di ridurre la produzione degli stessi e/o contenere i consumi energetici; modifiche di ottimizzazione al comparto della disinfezione dell'effluente; installazione di moduli per la produzione di energia elettrica con fonti alternative per alimentare particolari sezioni dell'intervento (illuminazione strada di accesso ed impianto, uffici, etc.). Il concorrente a tal fine dovrà produrre elaborati grafici e tecnico-descrittivi quali relazione illustrativa (massimo n. 30 pagine), particolari costruttivi, specifiche tecniche, computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari. I suddetti elaborati dovranno essere sottoscritti dai tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali) che faranno parte della struttura di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento.

A pena di esclusione dalla gara, tutta la documentazione e tutti gli elaborati (busta B) **non devono** contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico in ordine a prezzi, canoni, tariffe, aggiornamento tariffe o sui tempi di esecuzione dei lavori.

8.4) Nella busta "C- Offerta economica", a pena di esclusione dalla gara, devono essere contenuti i seguenti documenti:

I) Dichiarazione in bollo, redatta in lingua italiana ed espressa in cifre e lettere, con l'indicazione della tariffa offerta e della percentuale di ribasso offerta sul livello iniziale della tariffa fissato in €/mc 0,301. In caso di correzioni, le stesse dovranno essere confermate e sottoscritte, il ribasso dovrà essere espresso con massimo quattro decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali). In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo, RTC formalmente costituito, consorzio o GEIE; nel caso di RTC, consorzio o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il soggetto concorrente. Può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura e dovrà

indicare:

-il codice dell'appalto C.I.G.);

-la qualifica ed il nominativo del firmatario e la precisa denominazione dell'impresa o società, nel cui interesse l'offerta è presentata;

A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento.

In caso di mancata apposizione dell'imposta di bollo sull'offerta, l'Amministrazione procederà d'ufficio all'invio del documento all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

Non sono ammesse offerte quantitative indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali o con riferimento ad offerte relative ad altra gara.

II) Dichiarazione corredata da cronoprogramma con l'indicazione del tempo offerto per la realizzazione dei lavori delle opere di completamento ed adeguamento offerti con il progetto preliminare, stabilito in max. 24 mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento per l'elemento tempo.

Qualora il concorrente sia un'Associazione Temporanea, o un Consorzio, o un GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione ed il cronoprogramma devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.

III) Piano economico-finanziario della concessione, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi

costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere comprensivi, tra l'altro, delle voci di cui al punto 1 ("Contenuto generale della concessione e dell'offerta"), oltreché dei costi di gestione e dei singoli servizi, inoltre dal piano si devono ricavare:

- a) il livello iniziale della tariffa da praticare che deve essere inferiore ad 0,301 €/mc;
- b) le modalità di aggiornamento della tariffa con la specifica indicazione della frequenza di aggiornamento, (aggiornamento indicato in annualità);
- c) il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;
- d) la durata della concessione max 15 (quindici) anni, decorrenti dall'avvio della gestione ordinaria coincidente con la fine delle fasi progettuali e dei lavori ed il conseguente verbale di verifica tecnico-funzionale del sistema depurativo;
- e) il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali;
- f) non dovrà essere previsto alcun valore residuo non ammortizzato al termine della concessione.

Si specifica, altresì, che:

Il piano economico-finanziario, deve indicare tra l'altro, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del Codice civile; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

Il piano economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 143, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, deve prevedere la specificazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali; **non dovrà essere previsto alcun valore residuo non ammortizzato al termine della concessione.** Al termine della concessione gli interventi realizzati, sarà acquisiti ai patrimoni dei relativi Enti e pertanto dovrà essere consegnati a ciascun Comune dell'area omogenea in perfetto stato di manutenzione e funzionalità e senza alcun onere per gli Enti.

La Stazione Appaltante, **a pena di esclusione**, si riserva attraverso il piano economico-finanziario, di verificare la coerenza e la sostenibilità economico-finanziaria delle singole offerte presentate in relazione ai miglioramenti proposti.

9. PROCEDURA DI SCELTA DEL "PROMOTORE" (AGGIUDICAZIONE)

- APERTURA BUSTA "A" - PRIMA SEDUTA

- La Commissione di gara, nel giorno e ora fissati dal bando di gara, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti, provvederà a verificare la correttezza formale e il confezionamento degli stessi ed in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne disporrà l'esclusione;

- La Commissione medesima, di seguito procederà all'apertura dei plichi, secondo la numerazione assegnata ed all'estrazione dagli stessi ed apertura della busta "A documentazione", procedendo all'esame della documentazione presentata, ed alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione ed ottemperanza ad ogni altra prescrizione del presente disciplinare e del bando di gara. La verifica dei requisiti verrà effettuata dalla Commissione anche attraverso la consultazione dei dati del Casellario sull'Autorità dei Contratti Pubblici;

- La Commissione procederà, altresì, a verificare che non abbiano presentato offerte, due o più concorrenti che, siano fra di loro in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non rendano l'apposita dichiarazione, ad escluderli entrambi dalla gara (art.38 comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs.163/2006);

- La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero di concorrenti o per altre cause. In tal caso, il Presidente di gara fisserà la data e l'ora della nuova seduta pubblica, rendendole note ai presenti e disponendone la comunicazione vie e-mail e/o fax a tutti gli altri concorrenti. Lo stesso procederà, altresì, a consegnare al Segretario della commissione tutte le buste e la documentazione già presa in esame per il deposito in un luogo custodito presso il Comune di S. Maria del Cedro;

- fuori dai casi sopra indicati e in deroga a quanto previsto al primo capoverso, il Presidente del seggio di gara potrà chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'art. 38 comma 1, lett. b), c), m) e m-ter) o in ordine ai requisiti di capacità tecnica;

- La stessa Commissione verificherà ancora se due o più progettisti associati/ausiliari dal concorrente siano fra di loro in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ed in caso non rendano l'apposita dichiarazione, ad escludere dalla gara entrambi i concorrenti che li hanno indicati o associati e (art.38 comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs.163/2006);

- Procedo, ancora, alla verifica che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le imprese concorrenti non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escluderle entrambi dalla gara;

- Il Presidente, a conclusione delle suddette operazioni, darà comunicazione dei nominativi dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

- La Commissione di gara, al termine dell'esame della documentazione della busta "A", prosegue sorteggiando un numero di concorrenti, pari al 10 (dieci) per cento del numero dei concorrenti ammessi arrotondato all'unità superiore, ai quali, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.

163/2006 - tramite fax inviato al numero indicato dal concorrente verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria, per come di seguito indicato:

I) per i requisiti del punto 6 lett.a)

- per i soggetti costituiti in forma di società: bilanci o estratti di bilanci relativi al periodo interessato, con ricevuta di avvenuta presentazione all'Ufficio competente;
- per i concorrenti singoli: dichiarazione dei redditi relativa ai dichiarati esercizi del quinquennio precedente con evidenziato il quadro IVA e con ricevuta di avvenuta presentazione all'Ufficio competente;

II) per i requisiti del punto 6 lett.b)

- atto costitutivo da cui risulti il capitale sociale versato;

III) per i requisiti del punto 6 lett.c e d)

Per l'attività svolta per conto di Pubbliche Amministrazioni e/o di Privati occorrerà produrre copie conformi agli originali delle certificazioni di avvenuto svolgimento di servizi considerati affini secondo le disposizioni del presente bando rilasciate dai committenti, con l'indicazione degli importi nel periodo dichiarato .

Laddove le prove richieste non siano fornite entro il termine prescritto, ovvero non confermino il contenuto delle dichiarazioni rese, si procederà:

- all'escussione della cauzione provvisoria;

- alla segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La Commissione di gara può procedere, altresì, alla verifica delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti in ordine al possesso dei requisiti generali richiesti dal Bando di Gara.

APERTURA BUSTA "B"

La commissione giudicatrice procede:

- a) in una o più sedute pubbliche la cui ora e data è comunicata, tramite posta elettronica certificata o mezzo fax al numero indicati dagli stessi, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata ai concorrenti partecipanti alla gara, o ove possibile, di seguito alla seduta relativa all'apertura della Busta "A", a verificare che nella busta "**B - Offerta tecnica**" dei singoli concorrenti, siano presenti gli elaborati prescritti e, in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "**B - Offerta tecnica**", alla:
- valutazione della coerenza e del valore tecnico, funzionale e ambientale del progetto preliminare e degli eventuali miglioramenti offerti;
 - valutazione del contenuto della bozza di convenzione della concessione e dei tempi di progettazione previsti;
 - all'assegnazione ai concorrenti, mediante Metodo aggregativo-compensatore con confronti a coppie, lettera a) punto 2, di cui all'Allegato G del D.P.R. 207/2010, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di **valutazione qualitativi** di cui alla tabella che segue.

<i>Offerta Tecnica</i>			max 70/100	
• <u>Valore Tecnico</u>	1. Caratteristiche degli impianti	• Rispondenza agli obiettivi dello studio di fattibilità	4/100	10/100
		• Caratteristiche del progetto anche con riferimento alle soluzioni di controllo e automazione	6/100	
	2. Livello tecnologico e qualitativo degli impianti di depurazione	• Interazione con le infrastrutture esistenti	4/100	10/100
		• Flessibilità della soluzione progettuale con riferimento alle esigenze di depurazione nei diversi periodi dell'anno.	6/100	
	3. Livello di completezza, precisione e grado di dettaglio nella redazione del progetto-offerta	• Qualità tecnica e completezza del progetto preliminare	10/100	10/100
	• <u>Caratteristiche</u>	4. Qualità del	• Mitigazione impatto ambientale	2/100

<u>estetiche e funzionali delle opere</u>	progetto sotto l'aspetto architettonico	• Accessibilità e facilità di accesso per manutenzione delle apparecchiature	2/100	
	5. Riduzione dei consumi energetici, dimostrata attraverso idonei calcoli	• Consumo energetico	6/100	6/100
• <u>Miglioramenti progettuali/opere aggiuntive</u>	Opere aggiuntive	• Ampliamento della capacità di collettamento della rete fognaria	5/100	20/100
		• Nuove opere per aumentare o migliorare la capacità depurativa degli impianti	15/100	
• <u>Schema di convenzione</u>	Qualità e completezza	• Quadro sinottico dei rischi	4/10	10/10
		• Piano di manutenzione	3/10	
		• Modalità di controllo della gestione	3/10	

APERTURA BUSTA "C"

La commissione giudicatrice procede in **seduta pubblica**, (la cui ora e data è comunicata con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara) alla comunicazione del punteggio attribuito alle offerte tecniche e all'assegnazione dei punteggi relativi al contenuto del piano economico finanziario, come da tabella che segue.

Offerta Economica e Temporale		Max 30
Valutazione afferente il contenuto del piano economico finanziario		
1 Ribasso offerto sulla tariffa base dello studio di fattibilità	15	
2. Tempistiche e precisamente:		
2.1. Frequenza di aggiornamento della tariffa	5	
2.2. Riduzione della durata della concessione	7	
2.3. Riduzione Tempo di esecuzione dei lavori	3	

L'assegnazione del punteggio relativo al **criterio di natura quantitativa** avverrà:

- **quanto alla voce 1. ribasso offerto sulla tariffa base dello studio di fattibilità** utilizzando il metodo previsto dall'allegato G lett. b) del D.P.R. 207/10, attraverso interpolazione lineare tra i coefficiente pari ad uno attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti e coefficiente pari a zero attribuito a quelli posti a base di gara, valore intermedio per interpolazione lineare. I coefficienti così calcolati saranno moltiplicati per il sub-peso previsto.

- **quanto alle voci 2.1, 2.2, 2.3**, con il seguente metodo:

- 2.1. frequenza aggiornamento tariffa:

- zero punti per cadenza annuale
- 1 punto per cadenza biennale
- 2 punti per cadenza triennale
- 3 punti per cadenza quadriennale
- 4 punti per cadenza quinquennale
- 5 punti per cadenza seennale

2.2. riduzione della durata della concessione:

- 2 punti per ogni anno di riduzione, fino ad un massimo di tre anni

2.3. riduzione del tempo dei lavori:

- 1 punto per ogni mese di riduzione, fino ad un massimo di 4 mesi.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

OFFERTA ANOMALA La Commissione giudicatrice nel caso in cui accerti il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs.163/2006, procederà secondo quanto disposto dagli artt. 87 e 88 del medesimo

decreto legislativo. La procedura di cui all'art. 88 del D.Lgs. 163/2006 sarà esperita dalla stessa Commissione di Gara che procederà alla sospensione della seduta invitando l'offerente, che abbia fatto offerta ritenuta anomala, a presentare le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto come previsto dal bando di gara e quelle relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

Le giustificazioni dovranno riguardare in particolare:

- a) il metodo di prestazione dei servizi;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- d) l'originalità dei servizi offerti;
- e) l'ottenimento di aiuti di Stato.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza.

In particolare in caso di richiesta, dovrà essere prodotta anche una relazione economica, sottoscritta su ogni pagina dal sottoscrittore dell'offerta economica, che specifichi, per ciascun servizio oggetto dell'appalto ed eventualmente offerto in sede di gara, la composizione del prezzo complessivo annuo offerto, IVA esclusa, con riferimento al numero di ore di lavoro in relazione al personale impiegato con indicazione del costo orario rapportato alla sua qualifica, dei costi orari e complessivi per macchinari, attrezzature e prodotti, costi o introiti unitari e complessivi relativi agli smaltimenti/recuperi dei rifiuti, spese generali e utili di impresa e, dopo l'indicazione della sommatoria di tutte le voci sopra esplicitate, l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

La sommatoria degli importi indicati nella relazione economica:

- ...per lo svolgimento dei singoli servizi: dovrà corrispondere all'importo complessivo indicato nell'offerta economica IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;
- ...relativi agli oneri di sicurezza relativi ai singoli servizi: dovrà corrispondere all'importo degli oneri della sicurezza posti a base di gara, IVA esclusa, non soggetti a ribasso.

Potrà procedersi contemporaneamente alla verifica di anomalie di offerte non oltre la terza.

Concluso l'eventuale sub-procedimento di verifica la Commissione giudicatrice, alla individuazione dell'aggiudicatario provvisorio ed a trasmettere gli atti alla stazione appaltante per l'adozione degli ulteriori provvedimenti.

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE/VERIFICHE

10.1) Procedura di aggiudicazione.

L'Amministrazione Aggiudicatrice, aggiudica provvisoriamente la concessione al concorrente risultato primo della graduatoria determinata dalla commissione giudicatrice e lo nomina promotore.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione Aggiudicatrice pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal "promotore".

Qualora, ai fini dell'approvazione, non debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare, l'Amministrazione Aggiudicatrice aggiudica definitivamente previa effettuazione delle prescritte verifiche del possesso dei requisiti (punto 10.2), la concessione al "promotore".

Qualora, ai fini dell'approvazione, debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare, l'Amministrazione Aggiudicatrice richiede al "promotore" di apportare dette modifiche al progetto da esso presentato, fissando in 5 giorni il tempo di risposta alla richiesta ed in 15 giorni il tempo per la redazione delle modifiche stesse.

Qualora il "promotore" accetti di apportare le modifiche richieste, l'Amministrazione Aggiudicatrice, al ricevimento del progetto modificato, previa verifica delle modifiche richieste, all'esito delle verifiche del possesso dei requisiti generali procede ad aggiudicare, definitivamente la concessione al "promotore" ed alla stipula del contratto.

Qualora il "promotore" non accetti di apportare le richieste modifiche al progetto preliminare, l'Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 153, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, ha facoltà di chiedere, progressivamente, ai concorrenti successivi in graduatoria, assegnando in questo caso il tempo di 10 giorni quale tempo di risposta alla richiesta ed in 30 giorni il tempo per la redazione delle modifiche, di far propria l'offerta del "promotore" e di accettare di apportare al progetto preliminare presentato dal promotore le necessarie modifiche.

La predisposizione delle modifiche progettuali e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti, in quanto onere del promotore (o del concorrente successivo in graduatoria), non comporta alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute ed indicate nel piano economico-finanziario per la predisposizione delle offerte.

Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, si procederà, d'intesa fra Amministrazione Aggiudicatrice e il concessionario, all'adeguamento del piano economico finanziario e dei connessi elementi, costituenti la struttura economica e gestionale della concessione (quali durata della concessione, tariffa offerta, tempi, ecc.) nel rispetto del comma 8 dell'art. 143 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii..

Il calcolo dell'aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, a seguito delle modifiche richieste, sarà effettuato, applicando i prezzi unitari previsti nel progetto preliminare presentato e, per quelli mancanti, prioritariamente quelli del prezzario vigente delle OO.PP. della Regione Calabria, e per quelli non previsti neanche nel prezzario delle OO.PP. della Regione Calabria, con apposite analisi

redatte secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, ai fini della stipula del contratto di concessione, è necessario che il soggetto aggiudicatario, qualora abbia previsto di realizzare l'intervento con la propria organizzazione di impresa, abbia ancora idonei requisiti di qualificazione. In caso contrario, l'aggiudicatario potrà integrare, entro il termine stabilito dall'amministrazione stessa; la propria compagine con altri soggetti che apportino requisiti sufficienti; la stipula del contratto è, comunque, subordinata alla positiva verifica, da parte dell'amministrazione, dei requisiti generali e speciali dei soggetti integrati.

Qualora risultasse aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento da parte dell'aggiudicatario dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo dell'articolo 153 del D.Lgs. n. 163/2006 sostenute per la predisposizione dell'offerta ed indicate nel Piano economico finanziario.

Qualora nessuno dei concorrenti accetti le modifiche progettuali richieste dall'amministrazione, quest'ultima si riserva la possibilità di acquisire il progetto preliminare selezionato, pagando il 0,5%

dell'importo complessivo dell'intervento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

L'importo da corrispondere al promotore non può superare in percentuale l'importo del 2,5 per cento del valore dell'investimento come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara e come indicato nel punto 1 del presente disciplinare.

10.2) Verifica requisiti partecipazione

La stazione appaltante procederà a richiedere d'ufficio, se non trasmessi in fase di gara, i seguenti certificati relativi all'aggiudicatario provvisorio e al secondo graduato:

- D.U.R.C

- Certificato del Casellario Giudiziale e certificazione dell'inesistenza di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione al competente Tribunale;

- Certificato della C.C.I.A.A. con Certificato Fallimentare;

- Certificato dei Carichi Pendenti all'Agenzia delle Entrate;

Inoltre la Stazione Appaltante provvederà alla richiesta dell'informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, nei confronti dell'aggiudicatario, tanto in attuazione del Protocollo d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici con la Prefettura di Cosenza, approvato con la Deliberazione di G.C. N°75 del 29/05/2012.

In caso di esito interdittivo della suddetta informativa, si procederà all'esclusione dell'aggiudicatario in via provvisoria, alla revoca dell'aggiudicazione definitiva, nelle more se eventualmente intervenuta fino alla risoluzione del contratto, con i conseguenziali provvedimenti ai sensi di legge, cui conseguirà il divieto di partecipazione, per tutta la durata di validità dell'informativa, ad altre procedure concorsuali svolte dall'Ente e quant'altro stabilito dal Protocollo d'Intesa con la Prefettura di Cosenza, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici.

Verificato positivamente il possesso dei requisiti previsti dal bando e dal presente disciplinare, la Stazione Appaltante provvederà all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

11. ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:

L'aggiudicatario definitivo dovrà presentare oltre **alle polizze indicate al punto 4.2) del presente disciplinare i seguenti ulteriori documenti:**

- L'aggiudicatario definitivo in Raggruppamento o consorzio non ancora costituiti è tenuto a presentare scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo con mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario (art.37 comma 14 del D.Lgs. 163/06). (se del caso) Dovrà, altresì, presentare eventuale atto di costituzione del raggruppamento temporaneo relativo ai progettisti.

- Prima dell'inizio dei lavori Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e del D.lgs n. 81/2008.

Inoltre si specifica:

- che il personale del Concedente può effettuare tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che lo stesso ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto dell'affidamento;
- che il Concessionario deve consentire l'addestramento del personale presente sull'impianto di depurazione esistente e provvedere a volturare tutti i contratti di fornitura dell'energia elettrica nel sistema depurativo (impianto di depurazione, stazioni di sollevamento, stazione di spinta a mare, ecc.);
- che il Concessionario si impegna a sostenere le spese notarili per la stipula in forma pubblica amministrativa della Convenzione di affidamento;
- che il Concessionario provvede, sostenendone le spese, all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente, compresa il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
- che gli impianti, al termine della concessione, dovranno essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità di ciascuna amministrazione comunale di appartenenza;
- che il concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. con un capitale minimo di € 100.000,00;

- che al fine della formulazione dell'offerta è obbligatorio (pena l'esclusione dalla gara) reperire l'attestato di presa visione dello studio di fattibilità e di sopralluogo dell'area su cui s'intende intervenire che verrà rilasciato dall'ufficio del responsabile del procedimento e/o suo collaboratore;
- che è possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, al fax n° +39 ovvero tramite mail pec: a tale quesiti si provvederà, a mezzo fax ovvero pec, a dare entro sette giorni lavorativi, risposta scritta al richiedente; i quesiti e le relative risposte saranno pubblicati sul sito
- che la realizzazione delle opere è in ogni caso subordinata al preventivo rilascio dei NullaOsta degli enti competenti;
- che l'offerta è valida per centottanta giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta;
- che si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- che le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- che gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;
- che la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- che è esclusa la competenza arbitrale;
- che la nomina del promotore avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- che sono a carico del Concessionario a norma dell'art.34 comma 35 del D.L. n°179 del 18.10.2012 (c.d. Decreto Crescita) convertito con legge n°221 del 17.12.2012, le spese occorrenti per la pubblicazione sui quotidiani che dovrà essere rimborsata alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- che spetta al Concessionario la nomina della Direzione Lavori e della Coordinamento della Sicurezza le spese relative allo svolgimento della Progettazione, Direzione Lavori, Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione saranno a carico del Concessionario in quota parte come da studio di fattibilità.
- che spetta alla Stazione appaltante la nomina dei collaudatori, quest'ultimi unitamente al R.U.P. e sui collaboratori così come la commissione di gara saranno a carico del Concessionario in quota parte come da studio di fattibilità ribadendo che non potrà essere devoluta al Concessionario la quota parte del finanziamento a valere sulla Delibera CIPE n. 60/2012 destinata alla copertura degli oneri relativi all'espletamento delle attività di pubblicità, incentivazione, collaudo e delle nomine connesse, normativamente spettanti al Concedente;
- che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

Saranno, poi, a carico del Concessionario tutti gli oneri derivanti, a qualsiasi titolo, dalla gestione dell'opera, pur se emersi o accertati successivamente alla scadenza della Concessione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella responsabilità del Concessionario gli oneri relativi ad eventuali spese di bonifica, risarcimento del danno ambientale e/o alla salute e sanzioni irrogate dalle Autorità competenti alla vigilanza sull'attività di gestione dei rifiuti.

Il Concessionario sarà responsabile, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, della progettazione definitiva ed esecutiva, dei lavori previsti nel progetto preliminare (presentato in fase di offerta e in seguito approvato dal Concedente dopo il positivo parere della conferenza dei servizi), del funzionamento del servizio secondo quanto previsto dalla convenzione, dai suoi allegati e dall'applicazione delle disposizioni contenute:

- a) nel D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- b) nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c) in ogni altra disposizione di legge e normativa vigente in materia.

Resta inteso che il Concessionario sarà, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire.

Graverà sul Concessionario la responsabilità derivante dalla gestione, inizialmente transitoria e intervenuto il collaudo definitiva, per tutta la durata della concessione, delle opere realizzate che restano di proprietà del Concedente che sarà sollevato e tenuto indenne, unitamente al suo personale dipendente, da ogni responsabilità civile e penale connessa con il servizio erogato dal Concessionario stesso.

Nell'espletamento del servizio, il Concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, nonché in materia di tutela ambientale.

Infine, il Concessionario s'impegnerà a comunicare al Concedente tempestivamente dati e le informazioni attinenti alla gestione del servizio trasmettendo, inoltre, dettagliata relazione in merito:

- all'andamento tecnico della gestione riportando i dati e le analisi sulle acque in ingresso ed in uscita dal depuratore;
- alla qualità e la quantità di fango, di sabbia e di vagliato smaltito;
- ai dati sulle discariche ed i mezzi utilizzati per lo smaltimento.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi di comunicazione comporta l'applicazione di penali.

Negli obblighi di comunicazione posti a carico del Concessionario, rientra anche la trasmissione al Concedente di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della normativa vigente e della convenzione stipulata.

12. ACCESSO AGLI ATTI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

12.1) Accesso agli atti.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 163/2006 e s.m., l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m., sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

12.2) Trattamento dei dati personali.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

-ELEMENTI ESSENZIALI DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

Il promotore dovrà, obbligatoriamente, allegare ai documenti di gara lo schema di convenzione. Detto schema dovrà, prevedere l'assunzione in capo al Promotore stesso, per la propria quota parte (stimata in €

4.315.296.20), di tutti i costi, nessuno escluso, per la realizzazione degli interventi previsti per la realizzazione del progetto, fermo restando il contributo di € 7.000.000,00 a carico della parte pubblica. In via esemplificativa, ma non esaustiva, sono a carico del promotore stesso per la quota parte: tutte le spese generali, assicurazioni polizze, spese tecniche quali progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, incentivi personale interno art.92 D.Lgs. 163/2006 ed, eventuali espropri, forniture e quant'altro compreso nel Q.T.E. del progetto di investimento, comprese le spese di pubblicità di gara anticipate dai Comuni e quelle relative ai collaudi delle strutture e degli impianti.

Ulteriori specifiche alla convenzione saranno espresse dall'offerta del promotore, con lo schema di convenzione che sarà oggetto di valutazione da parte della commissione in sede di gara.

Elementi essenziali della Concessione

Di lavori pubblici concernenti la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione di opere fognarie e di depurazione e la successiva gestione funzionale ed economica del servizio di depurazione e collettamento fognario nei Comuni di :Santa Maria Del Cedro , Grisolia, Orsomarso, Buonvicino, Maierà, Diamante(Cs)

PREMESSO

- che il Consiglio dei Ministri ha approvato il piano nazionale per il sud – interventi del settore fognario e depurativo – per il superamento delle procedure di infrazione nel settore idrico;
- CHE IL CIPE CON DELIBERA N. 60/2012 HA MESSO A DISPOSIZIONE COSPICUE RISORSE DAL FONDO SVILUPPO E COESIONE PER IL SUD, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RILEVANZA STRATEGICA NEL MEZZOGIORNO AI FINI DEL COLLETTAMENTO E DELLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE, NONCHÉ PER LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI;
- CHE NELLA REGIONE CALABRIA SONO PREVISTI 16 INTERVENTI PRIORITARI NEL SETTORE DELLE ACQUE REFLUE URBANE, PER UN VALORE DI CIRCA 218.000.000,00 EURO, DI CUI 160.000.000,00 EURO SONO IN QUOTA PUBBLICA MENTRE I RESTANTI 58.000.000,00 DI EURO SONO DA RICERCARE SUL MERCATO PRIVATO CON IL SISTEMA DEL PROJECT FINANCING DI CUI ALL'ART. 153 COMMA 1-14 D.LGS. 163/06;

- CHE LA REGIONE CALABRIA HA ADOTTATO LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLA RELATIVA GESTIONE;
- CHE I COMUNI DI santa maria del cedro , grisolia, orsomarso, buonvicino, maierà, diamante(cs) CON CONFERENZA DI SERVIZI IN DATA, HANNO DECISO DI ATTUARE UNA GESTIONE COORDINATA DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE AFFERENTE I RISPETTIVI TERRITORI COMUNALI DANDO MANDATO QUALE COMUNE CAPOFILA AL COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO;
- CHE, ALL'ESITO DELLA PROCEDURA, LA GARA È STATA AGGIUDICATA A, CHE HA PRESENTATO L'OFFERTA MIGLIORE SOTTO I PROFILI QUALITATIVI E QUANTITATIVI CONSEGUENDO IL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI PUNTI/100;

Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, pattuiscono quanto segue.

Art. 1 – Premessa.

La premessa è patto e come tale è vincolante per le parti.

Art. 2 - Oggetto della concessione.

Il Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO in seguito denominato "Concedente", concede ed affida in concessione, con diritto di esclusiva, alla, d'ora innanzi per brevità chiamata semplicemente "Concessionario" la progettazione, la costruzione degli interventi di "Ato 1 Cosenza - adeguamento impianto di depurazione e realizzazione opere di collettamento del comune di Santa Maria del Cedro. - realizzazione degli interventi previsti dalla delibera cipe n. 60 del 30.04.2012 settore idrico (fognario-depurativo) – Piano Nazionale per il Sud – Interventi di ottimizzazione del sistema fognario depurativo dell'Area Omogenea Santa Maria Del Cedro , Grisolia, Orsomarso, Buonvicino, Maierà, Diamante(Cs) e la successiva gestione dell'intero sistema fognario/depurativo afferente all'area omogenea -,e precisamente:

- a) progettazione, definitiva ed esecutiva , e costruzione delle opere finalizzate al completamento,miglioramento e potenziamento della rete fognaria e degli impianti di depurazione dell'area omogenea sopra indicata secondo il quadro economico e gli elaborati di progetto che vengono allegati alla presente convenzione.

- b) la Gestione in via anticipata di tutte le opere o parti di opere già esistenti e funzionanti, nonché delle altre opere via via realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e/o da ricomprendere nella stessa e precisamente: l'intera rete fognaria urbana, i collettamenti, le stazioni di sollevamento, i depuratori e gli scarichi nei relativi ricettori dei Comuni afferenti l'area omogenea di Santa Maria del Cedro.
- c) Manutenzione e gestione a regime degli impianti di depurazione comunali.
- d) Manutenzione e gestione a regime della rete fognaria e degli impianti di sollevamento al servizio della fognatura urbana.

L'esercizio a regime delle suddette opere e impianti decorrerà a partire dalla data di collaudo e contestuale verbale di consegna che verrà redatto in contraddittorio dalle parti contestualmente alla redazione dell'inventario delle opere. Dalla medesima data, il Concessionario assumerà i relativi costi per consumi energetici, oneri per lo smaltimento dei fanghi, oneri di gestione intesi come manutenzione ordinaria e straordinaria e conduzione tramite personale dipendente.

Il Concessionario assume correlativamente l'obbligo di provvedere al controllo ed alla misura delle portate nere ed al loro trattamento. In relazione a quanto sopra convenuto, il suolo ed il sottosuolo pubblico occorrenti per la posa ed il mantenimento delle opere necessarie per l'espletamento del servizio verrà concesso dal Concedente al Concessionario per tutto il periodo di gestione del servizio stesso. L'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della presente Convenzione, con l'utilizzo degli impianti esistenti e di tutti quelli che il Concessionario realizzerà per quanto di seguito pattuito.

Art. 3 - Termine di redazione dei progetti – inizio e termine dei lavori – modalità di esecuzione – durata della concessione.

La consegna delle opere avverrà entro gg. dalla stipula della presente convenzione. Il progetto definitivo sarà predisposto dal Concessionario entro.....gg. dalla consegna delle opere. Il concessionario curerà l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari nei successivi gg.

Il progetto esecutivo sarà predisposto entro gg. dalla data di approvazione del progetto definitivo corredato dalle necessarie autorizzazioni acquisite.

I lavori avranno inizio dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Concedente ed avranno durata, a partire dalla data di consegna di giorni.....(come da offerta economica)

Il collaudo delle opere da parte del Concedente avverrà nei termini di legge.

Resta fermo che tutti i lavori devono essere completati e collaudati entro e non oltre il 31.12.2015. termine ultimo stabilito dalla Regione Calabria; in caso di ritardo rispetto ai tempi suindicati, si applicherà una penale giornaliera pari all'1,00 per mille dell'importo contrattuale a norma dell'art.16 della convenzione di finanziamento. La progettazione definitiva ed esecutiva ed i lavori saranno eseguiti direttamente dal Concessionario che è in possesso dei requisiti e delle qualifiche per la progettazione e per l'esecuzione in proprio. Parte dei lavori saranno realizzati a mezzo subappalto ad impresa qualificata, come da domanda di partecipazione alla gara. La durata della concessione è fissata in anni.....(come da offerta economica) decorrenti dall'avvio della gestione coincidente con la data del Verbale di ultimazione dei lavori e conseguente verbale di verifica tecnica-funzionale del sistema depurativo.

Art. 4 - Poteri di controllo dell'Amministrazione in fase di progettazione.

Il Responsabile del Procedimento eserciterà il controllo in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs 163/06 e art. 10 del DPR 207/2010

Per quanto concerne le penali per ritardi saranno applicate nella misura del 1% dell'importo della progettazione per ogni giorno di ritardo.

Il Responsabile del Procedimento eserciterà i poteri di controllo in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 10 DPR 207/2010. Le sanzioni in materia di sicurezza sono quelle di legge.

Art. 5 – Corrispettivo.

Il canone annuo, che rimane fisso a meno dell'aggiornamento ISTAT (con frequenza stabilita in sede di offerta dal concorrente aggiudicatario) ,sarà calcolato come segue:

- Nella fase di gestione transitoria (fase di gestione anticipata durante la esecuzione dei lavori), ciascun Comune riconoscerà e pagherà direttamente un canone annuo applicando la tariffa di offerta ai volumi di refluo calcolati dallo studio di fattibilità.

La portata totale affluente al trattamento (mc. 5.613.200/anno) a cui applicare la tariffa offerta ridotta del

25% per la minore incidenza dei costi di manutenzione straordinaria e della quota annua di ammortamento dell'investimento privato, nel periodo di gestione transitoria sarà ripartita come segue:

Santa Maria del Cedro mc.2.000.000 (duemilioni/anno) ; Buonvicino mc 219.000(duecentodiciannovemila./anno); Diamante mc.2.993.000 (duemilioni novecentonovantatremila mc./anno) + Grisolia 245.000(mc./anno), +Maierà 150.000(centocinquantamila mc/anno ; Orsomarso 66.200 mc/anno

Una volta ultimati e collaudati i lavori di ottimizzazione si passerà alla fase di gestione ordinaria (a regime), ciascun Comune riconoscerà e pagherà direttamente un canone annuo derivante dalla tariffa offerta in sede di gara per il volume annuo di reflui prodotti dallo stesso misurati in ingresso agli impianti al netto della portata di pioggia, che la normativa esclude dal trattamento completo entro certi limiti.

In ogni caso il volume massimo dei reflui riconosciuti e quindi fatturabile dovrà essere contenuto per i primi cinque anni nei valori riportati nello studio di fattibilità .

A partire dal sesto anno di gestione, fermo restando il riconoscimento a misura, sarà fatturabile un aumento delle portate purché contenuto nella misura del 2% sulle portate complessive registrate nell'anno precedente .

Sarà cura del Concessionario eseguire tutti gli interventi di ottimizzazione del sistema fognario/depurativo, al fine di evitare la depurazione dei volumi eccedenti, rispetto a quelli sopra indicati realizzando ad esempio scolmatori di piena e quant'altro utile alla regolamentazione dei flussi complessivi da addurre agli impianti di depurazione.

Il Concessionario prende atto che il canone sopra citato costituisce corrispettivo totale, ossia comprensivo di ogni onere connesso, al proprio investimento iniziale, alla sorveglianza, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, controllo giornaliero (festivi compresi) delle strutture dell'intero sistema depurativo, eventuali implementazioni o aggiunte realizzate dell'ambito del sistema depurativo come definite nel progetto preliminare (offerto in fase di gara ed approvato dal Concedente), alla fornitura di energia, al trasporto e smaltimento dei fanghi, delle sabbie, del grigliato e quant'altro prodotto dall'intero sistema depurativo oggetto d'appalto (impianto di depurazione, impianti di sollevamento e relativi collettori di

pompaggio, gruppi elettrogeni, stazione di spinta a mare, condotta di allontanamento acque depurate, ecc.).

Al Concessionario spetta, altresì, la quota parte del finanziamento pubblico di € 7.000.000,00 che sarà corrisposta per stati d'avanzamento

Art. 6 – Liquidazioni

Il Concessionario, per la propria quota parte, si assume l'onere finanziario di tutti i costi, nessuno escluso.

In via esemplificativa sono a carico del promotore stesso per la quota parte: tutte le spese generali, assicurazioni polizze, spese tecniche quali progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, incentivi personale interno art. 92 D.Lgs. 163/2006 ed, eventuali espropri, forniture e quant'altro compreso nel P.E.F. del progetto di investimento, comprese le spese di pubblicità di gara anticipate dai Comuni e quelle relative ai collaudi delle strutture e degli impianti.

La quota parte di finanziamento pubblico, per come stabilito nel paragrafo B.3.3) dello Studio di Fattibilità e nel rispetto dei tempi e modalità stabiliti dall'art.14 della Convenzione di finanziamento sarà liquidata in base ai seguenti criteri:

- quota parte relativa alle spese di progettazione, relazione geologica e quant'altro riferito alle fasi progettuali: ad approvazione della progettazione esecutiva.

- Direzione Lavori in percentuale sui vari stati d'avanzamento lavori;

- Pagamenti:

Anticipazione: È ammessa l'anticipazione pari al 10% ai sensi dell'articolo 26-ter della nuova Legge 98/2013.-

Stati d'avanzamento dei lavori: saranno ammessi i pagamenti al raggiungimento dei seguenti importi:

€. 250.000,00 escluso I.V.A. sui lavori afferenti le nuove reti fognarie;

€. 250.000,00 escluso I.V.A. sui lavori afferenti gli impianti di depurazione.

- Stato Finale ad approvazione del collaudo tecnico – amministrativo delle opere.

Il canone annuo verrà liquidato in rate bimestrali posticipate, salvo quanto segue:

- In caso di non rispetto dei limiti tabellari dell'effluente, per come previsti nell'autorizzazione allo scarico,

fermo restando la responsabilità diretta del Concessionario – civile e penale - per l'inquinamento prodotto su suolo, si procederà, in fase di liquidazione del relativo semestre, alla trattenuta delle somme sanzionate

- In caso che le portate trattate eccedano i valori massimi previsti nella fase di gestione transitoria ed nella fase di gestione ordinaria nulla sarà dovuto al concessionario per la parte eccedente (il concessionario dovrà adottare gli opportuni accorgimenti per eliminare detta anomalia).

- Allo scopo il Concessionario sarà obbligato ad installare nella condotta d'ingresso di ogni impianto un misuratore di portata che verrà sigillato dal Concessionario e dal Comune titolare dell'impianto;

- Il canone, calcolato così come all'art. 5, decorrerà:

- *per la fase di gestione transitoria* dalla data di consegna dei sistemi fognari e depurativi di ciascun Comune afferente all'area omogenea;

- *per la fase di gestione ordinaria* dalla data di collaudo degli interventi previsti dalla presente convenzione su ciascun Comune afferente all'area omogenea.

- Il canone, sarà corrisposto in rate mensili posticipate entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e previa determinazione dirigenziale e sarà adeguato secondo gli indici ISTAT con decorrenza in rapporto a quanto offerto in sede di gara. L'effettivo versamento delle rate è subordinato all'accertamento della regolarità contributiva, da parte del Concessionario.

Art. 7 - Controllo da parte del Concedente – Penali.

Il Concedente, svolge a mezzo del R.U.P. le attività di vigilanza e controllo sulla realizzazione delle opere e dispone l'applicazione delle penali previste nei successivi articoli della presente Convenzione. L'attività di controllo è svolta, in particolare, al fine di:

- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli dei lavori previsti nel Capitolato Speciale d'appalto e nelle norme che disciplinano la concessione.

- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione della Concessione.

Per le penali inerenti i lavori si fa espresso riferimento, al Capitolato Speciale d'appalto nonché alla

normativa vigente in materia (D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., ecc.). Tutte le penali previste dal presente articolo sono applicate, previa formale contestazione, contestualmente ai pagamenti immediatamente successivi all'applicazione delle stesse.

Il R.U.P. e le autorità comunali possono concordare sopralluoghi ed accessi sugli impianti e stazioni di sollevamento per ispezioni e controlli, anche con personale esterno all'ente.

Il concessionario è tenuto a trasmettere periodicamente al RUP la documentazione relativa alla gestione dei fanghi, alle analisi sulle portate trattate dagli impianti.

Il concessionario è tenuto ad informare il RUP di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Art. 8 - Obblighi del Concessionario.

Il concessionario si impegna:

- Ad eseguire la progettazione definitiva, esecutiva e a realizzare le opere previste nella progettazione preliminare oggetto di valutazione in sede di gara; tenendo contabilità separate dell'operazione cofinanziata distinguendo per voci la parte coperta da finanziamento pubblico e la parte coperta dall'investimento privato;
- ad acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto.
- a consentire l'effettuazione da parte di personale del Concedente di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto dell'affidamento;
- a volturare tutti i contratti di fornitura dell'energia elettrica nel sistema depurativo (impianto di depurazione, stazioni di sollevamento, stazione di spinta a mare, ecc.);
- a volturare ed aggiornare l'autorizzazione allo scarico dei depuratori;
- a sostenere le spese per la stipula in forma pubblica amministrativa della concessione;
- a provvedere, sostenendone le spese, all'ottenimento del rinnovo di tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente, compresa l'autorizzazione allo scarico.

Resta inteso che il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione di cui alla presente convenzione

comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali". Il Concessionario prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientrano anche la trasmissione al Concedente di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della normativa vigente e del presente studio di fattibilità.

Il Concessionario s'impegna altresì a comunicare al Concedente tempestivamente i dati e le informazioni attinenti alla gestione del servizio bimestralmente ed entro 15 giorni del mese successivo come meglio precisato nel successivo art.9.

Art. 9 – Comunicazione dati sul servizio.

I dati principali della gestione, saranno forniti dal Concessionario al Concedente con frequenza bimestrale e riguarderanno:

- stato generale degli impianti;
- personale impiegato;
- lavori e manutenzioni eseguiti;
- determinazioni analitiche effettuate sui reflui e sui fanghi;
- dati quantitativi fanghi smaltiti, con relative documentazioni (copia formulari);
- rifiuti da vaglio smaltiti, con relative documentazioni (copia formulari);
- consumi di energia elettrica (potenza attiva, reattiva e $\cos \varphi$);
- segnalazione degli interventi di somma urgenza;
- segnalazione di eventuali eventi significativi della gestione:
- afflusso di reflui non ammissibili;
- eventi di forza maggiore;

una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati:

- I dati relativi agli investimenti, ai tempi della loro realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili;

Art. 10 – Penali.

Al Concessionario in fase di prestazione del servizio saranno applicate penali nei seguenti casi:

- mancato mantenimento dei livelli minimi di servizio per massimo sette giorni consecutivi, fino al 5,00% del

canone annuo;

- mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti nel presente studio e da prevedere nella convenzione, fino al 2,00% del canone annuo.

Inoltre, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli articoli "Comunicazione dati sul servizio" e "Manuale della Sicurezza" secondo le scadenze temporali di cui ai medesimi articoli, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo "Sanzione risolutoria" della convenzione, si applicano le seguenti penali:

- una penale di importo pari all'1% del canone annuo previsto, per ogni mese di ritardo nell'adozione del Manuale della Sicurezza e del Piano di Emergenza; per ritardi di durata inferiore al mese, la suddetta penale sarà calcolata proporzionalmente;
- una penale di importo pari allo 0,2% del canone annuo previsto, per ogni mese di ritardo nell'adozione degli adempimenti di cui all'articolo "Comunicazione dati sul servizio" per ritardi di durata inferiore al mese, la suddetta penale sarà calcolata proporzionalmente. Tutte le penali previste dal presente articolo sono applicate, previa formale contestazione, contestualmente ai pagamenti immediatamente successivi all'applicazione delle stesse.

Art. 11 - Manuale della Sicurezza.

Contestualmente all'avvio della gestione del depuratore il Concessionario adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. 81/2008 e successive disposizioni legislative. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine si applica la penale prevista dal precedente articolo "Penali", fatto comunque salvo quanto stabilito nell'articolo "Sanzione risolutoria" .

Art. 12 - Imposte, tasse e canoni.

Saranno a carico del Concessionario tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia.

Art. 13 - Divieto di sub concessione.

È fatto divieto al Concessionario di cedere o sub-concedere, parzialmente o totalmente, il Servizio oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le

conseguenze di legge e con l'incameramento da parte del Concedente delle garanzie prestate dal Concessionario.

Art. 14 - Continuità del servizio dopo la scadenza.

Il Concedente avrà la facoltà di prolungare di 12 (dodici) mesi la convenzione dopo la scadenza, senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Concessionario che dovrà garantire la continuità del servizio.

Art. 15 - Restituzione delle opere.

In caso di risoluzione del contratto, così come in caso di riscatto ai sensi dell'articolo seguente, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente al Concessionario e quelle, eventualmente, in seguito realizzate a spese dello stesso e parimenti affidate in concessione, devono essere restituite gratuitamente al Concedente in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione. La valutazione dei beni finanziati dal Concessionario e facente parte integrante del servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scadenza anticipata del contratto, è effettuata adottando il seguente criterio: differenza tra investimenti, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, e relativi fondi di ammortamento risultanti dal bilancio del soggetto Concessionario. Detto valore residuo viene, infine, rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali d'investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite. Il presente modo di valutazione delle opere si applica nel caso di risoluzione per le inadempienze previste all'articolo "Sanzione risolutiva".

Il Concedente potrà bandire una gara per il nuovo affidamento del servizio almeno un anno prima della scadenza della convenzione.

Art. 16 - Revoca per ragione di pubblico interesse.

Il Concedente, nel caso di subentro del soggetto Gestore Unico regionale del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), ai sensi della L.R. 34/20 IO art. 47, ed al quale per legge compete la gestione del S.I.I., procede alla revoca della concessione, ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. 163/2006, costituendo il subentro del Gestore Unico regionale del Servizio Idrico Integrato ragione di pubblico interesse.

Il concessionario nulla potrà pretendere a nessun titolo dalla Amministrazione Concedente nel caso di impossibilità di realizzazione parziale o totale dell'opera per cause indipendenti dall'Amministrazione Concedente, (quali ad esempio mancato e/o rilascio condizionato di nulla-osta, e delle autorizzazioni degli Enti Competenti, revoca del finanziamento).

Al concessionario verrà rimborsato il valore delle opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario.

Sarà, inoltre, riconosciuto un indennizzo, calcolato attualizzando i ricavi attesi dal Concessionario, che corrispondono ai corrispettivi annui riconosciuti dal Concedente, come desunti dal piano economico-finanziario.

Le somme di cui al comma precedente sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Il Concessionario assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio a esso affidato espletandolo nel rispetto della presente convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

Art. 17 - Sanzione coercitiva.

In caso d'inadempienza grave del Concessionario, qualora da ciò vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure nell'ipotesi in cui il servizio venga, di fatto, eseguito solo parzialmente, il Concedente potrà adottare - a carico e rischio del Concessionario tutte le misure necessarie ed urgenti per la tutela dell'interesse pubblico, compresa la provvisoria sostituzione del Concessionario, salva comunque la risoluzione contrattuale.

La sostituzione deve essere preceduta da formale messa in mora con la quale il Concedente contesta al Concessionario l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità della stessa, con esclusione dell'ipotesi in cui sia necessaria un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente.

Art. 18- Qualità e disciplina del servizio.

18.1 Periodo di avviamento - gestione transitoria -

Il Concessionario prenderà formalmente in consegna gli impianti e le reti fognarie entro 45 giorni dalla stipula della presente Convenzione.

Da questa data decorrerà la gestione transitoria che avrà durata fino al collaudo dei lavori di ottimizzazione del sistema fognario-depurativo.

Nel periodo intercorrente tra la stipula della Convenzione e la formale consegna al Concessionario delle suddette infrastrutture comunali, le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento della gestione del servizio. Allo scopo di consentire che dette attività, di natura organizzativa, tecnica ed amministrativa vengano svolte nei tempi minimi necessari. Le parti reciprocamente assicurano la massima fattiva collaborazione per definire e dare esito a tutte le incombenze in corso quali la constatazione dello stato degli impianti esistenti, il rinnovo di permessi per la gestione del servizio ,la voltura dei contratti Enel ecc.

Saranno all'uopo concordate in dettaglio fra le Parti le relative procedure e modalità di assorbimento del personale dipendente già operativo sugli impianti per l'affiancamento e l'integrazione con il personale del Concessionario. Nel periodo di cui trattasi, inoltre, saranno concordate fra le parti le modalità e la tempistica di esecuzione lavori per evitare interferenze con altri lavori eventualmente già in corso .

18.2 Manutenzione degli impianti nel periodo di gestione provvisoria

Il Concessionario è tenuto ad eseguire a sua cura e spese la Manutenzione Ordinaria e programmata di macchine ed apparecchiature preesistenti prese in consegna nei tempi e modi previsti dai relativi manuali dei costruttori delle macchine.

Il Concessionario è tenuto altresì ad eseguire la manutenzione straordinaria (a guasto).

In caso di necessità di acquisti di nuove macchine e/o apparecchiature si procederà a redazione da parte del Concessionario, di scheda tecnica di uso e manutenzione da sottoporre , a richiesta, al controllo del Concedente .

18.3 Manutenzione degli impianti a regime

Al termine dei lavori ,una volta eseguite le operazioni di collaudo, si darà avvio alla gestione e

manutenzione a regime degli impianti.

Da quella data Il Concessionario è tenuto ad eseguire a sua cura e spesa la misurazione delle portate in arrivo agli impianti .Al termine del primo anno di gestione a regime sarà comunicato il totale delle portate trattate dagli impianti di depurazione ripartite per singolo Comune . Su tali dati sarà calcolato il nuovo canone (tariffa offerta x mc annui trattati) ed emessa la relativa fatturazione .

Resta inteso che i volumi pagati dai Comuni non potranno essere in alcun caso superiori ai massimi volumi calcolati in sede di studio di fattibilità'.

La Manutenzione Ordinaria e Programmata degli Impianti così come nel periodo di gestione provvisoria sarà eseguita nei tempi e modi previsti dai costruttori delle macchine e/o indicati nei relativi manuali di gestione e manutenzione e/o indicati nel Piano di Manutenzione allegato al Progetto esecutivo degli Interventi. Restano fermi i criteri e le modalità di manutenzione e gestione descritti nel precedente punto

18.2

18.4 Piano dei rischi .

Si rinvia al quadro sinottico allegato per la specifica degli eventi calamitosi e delle relative responsabilità.

18.5 Personale Impiegato

L'organigramma per il servizio di conduzione e gestione è quello individuato dal piano di "gestione e manutenzione" e precisamente:

Il personale sarà scelto prioritariamente dall'organigramma attualmente già impiegato dal gestore pro-tempore.

Art. 19 - Livelli qualitativi e quantitativi minimi del servizio – Piano di controllo

Il Concessionario si impegna a fornire per tutta la durata della Concessione un servizio di controllo, misura e trattamento dei reflui

19.1 Assorbimento ed utilizzazione prioritaria di personale già impiegato

Ai sensi dell'art. 69 del Codice dei contratti pubblici, emanato in recepimento dell'art. 26 della Direttiva 2004/18/CE e dell'art. 38 della Direttiva 2004/117/CE e dell'art. 3 bis comma 2 d.l. 138/11 convertito in legge n.148/11, il Concessionario garantisce l'assorbimento ed utilizzazione prioritaria nell'espletamento del

servizio, qualora disponibili, di lavoratori che già vi erano adibiti dal precedente gestore, con lo scopo di favorirne l'occupazione.

19.2 Qualità dell'effluente.

Le concentrazioni massime ammissibili allo scarico sono quelle dei parametri di cui al D.l.gs. 152/2006 e e L.R: n°10 /97 I valori-guida dei parametri di cui agli Allegati delle predette Norme costituiscono obiettivo programmatico per il cui raggiungimento le parti si impegnano a darsi reciproca collaborazione. I requisiti di qualità sono riferiti all'acqua in uscita dagli impianti di trattamento verificata su campioni prelevati immediatamente a monte dell'immissione nel ricettore finale.

19.3 Inventario dei cespiti

I Comuni si impegnano a conferire in uso gratuito al Concessionario, per tutta la durata della presente convenzione, liberi da ogni peso e vincolo, la rete e gli impianti di loro proprietà elencati nell'inventario.

Tutti gli impianti e tutti i loro componenti costitutivi, di proprietà dei Comuni concessi in uso gratuito, saranno elencati in apposito registro redatto in duplice copia a cura e spesa del Concessionario.

Successivamente alla redazione dell'inventario, tutti gli impianti che si andranno a realizzare, sia con finanziamenti del Concessionario che con finanziamenti pubblici, saranno descritti, definiti nella proprietà ed elencati nel registro di cui in precedenza, e delle due copie, controfirmate dalle parti ad ogni aggiornamento, una sarà tenuta dal Concessionario e l'altra dal Comune proprietario del cespite.

Nel corso della concessione potranno essere richiesti al Concessionario interventi per estendere il servizio a nuovi insediamenti urbani e/o produttivi, detti interventi saranno in tal caso oggetto di accordi tra la Concessionario, ed i Comuni richiedenti. Il singolo Comune può chiedere l'estensione di tratti di rete fognaria con relativi sollevamenti a zone di sviluppo urbano interessate da piani di urbanizzazione regolamentata (tipo PEEP, piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate) per i cui lavori il Comune stesso ha incassato gli oneri di urbanizzazione.

Il singolo Comune, in sede di approvazione dei programmi di intervento e dei relativi preventivi di spesa, potrà stabilire in accordo con il Concessionario un piano di contribuzione per la gestione del tratto della rete oggetto di estensione.

Art. 20 - Obblighi di equilibrio finanziario- revisione del PEF .

Il Concessionario ha l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Elementi quali il costo per la fornitura di energia elettrica previsto dallo studio di fattibilità o l'eccedenza di portata rispetto alle massime quantità determinate in sede di studio di fattibilità potrebbero alterare l'equilibrio del piano finanziario .

Pertanto , una volta eseguite le opere ed avviata la gestione a regime , si procederà alle misure delle portate in ingresso agli impianti ed alle verifiche di tutti i consumi. Se tali indagini ,al netto delle portate di pioggia che dovranno essere scolmate a norma di legge, daranno valori su base annua superiori alle massime previste dallo studio di fattibilità e dall'art.5 della presente convenzione, e ,di conseguenza, dovessero essere compromessi i presupposti e le condizioni che determinano l'equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della connessa gestione sarà operata la revisione del PEF da attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio finanziario (art. 143 commi 8 e 9 del D.L.gs 163/2006).Il Concedente ,al fine del raggiungimento del suddetto equilibrio, non rimane estraneo da responsabilità, qualora i canoni non siano liquidati nei termini stabiliti dalla presente convenzione

Art. 21 – Contabilità ed aggiornamento della tariffa.

Il Concessionario ha l'obbligo di redigere il conto economico e lo stato patrimoniale distinguendo la gestione della rete dei sollevamenti dalla gestione della depurazione. Il Concessionario ha altresì l'obbligo di redigere il conto economico su contabilità analitica per centri di costo ed in forma riclassificata ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. L'aggiornamento della tariffa sarà determinato con la cadenza prevista in sede di offerta.

Art. 22 - Poteri sostitutivi.

Qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la Concessionario non sia in grado di proseguire il servizio di gestione dei sollevamenti e dell'impianto di depurazione - fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo della presente convenzione per il caso di dichiarazione di decadenza dalla concessione - il Concedente eserciterà poteri sostitutivi onde assicurare all'utenza l'efficienza del servizio. Verificandosi tale evenienza, il Concessionario sarà tenuto a mettere

immediatamente a disposizione del Concedente e senza onere alcuno per lo stesso, gli impianti in sua dotazione, ivi compreso il personale addetto. Qualora il Concedente non adempia alle obbligazioni assunte nei confronti del Concessionario e tale inadempimento ostacoli in modo apprezzabile lo svolgimento del servizio, il Concessionario avrà facoltà di chiedere alla Regione di esercitare i poteri sostitutivi.

Art. 23 - Ritardo nei pagamenti – interessi moratori – facoltà di recesso.

In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa, ovvero comunque in caso di ritardo nel pagamento del canone di cui al precedente art. 6, al concessionario dovranno essere riconosciuti gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo e dal 31° giorno interessi moratori al tasso accertato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, oltre il risarcimento del maggior danno.

Fermo quanto innanzi, nel caso in cui l'ammontare dei canoni, per i quali non sia stato emesso tempestivamente il titolo di spesa e comunque non sia stato pagato, dovesse superare il 50% (cinquanta per cento) del canone annuale previsto, il Concessionario, previa costituzione in mora del concedente, decorsi 60 giorni dalla messa in mora, nel caso in cui l'inadempimento dovesse persistere, potrà recedere dal contratto. La volontà di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata r/r e sarà immediatamente efficace.

In caso di recesso, le parti in contraddittorio, entro 7 giorni dalla comunicazione di recesso predisporranno un verbale di consistenza di tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni affidati in concessione e di quant'altro occorra, per non interrompere o comunque rendere difficoltoso il prosieguo del servizio al Concedente. Il concedente, completato il verbale di consistenza, nei successivi 7 giorni, prenderà in consegna tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni

In caso di recesso il Concessionario restituirà sia gli impianti persistenti sia gli impianti realizzati successivamente alla data di inizio della concessione, e da essa finanziati.

Art. 24 – Garanzie.

- A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali il Concessionario presta una

cauzione definitiva (art.113 del D.Lgs 163/2006) pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti saranno quelli eccedenti il 10%. Qualora il ribasso sia superiore al 20% l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000 l'importo della cauzione è ridotto del 50%.

- Ai sensi dell'art.153 comma 13 del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs152/2008 e Legge n° 27/2012, il Concessionario rilascia fidejussione per garanzie delle penali relative al mancato adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio aggiornabile annualmente con rivalutazione ISTAT per i primi 10 anni .Ai sensi del Comma 7 art.140 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm.ii. la garanzia di cui sopra è ridotta del 50% essendo il Concessionario dotato di certificazione di qualità.
- Il concessionario esecutore dei lavori stipula apposita polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dei lavori. La polizza prevede copertura di danni a cose con massimale di € 3.000.000- e per responsabilità civile per danni a terzi un massimale di € 500.000-.

Art. 25 - Risoluzione controversie .

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso delle attività di progettazione, costruzione e gestione della presente concessione provvede il R.U.P., ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, provvedendo ad effettuare un tentativo di bonario componimento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, ogni controversia derivante dall'applicazione ed interpretazione delle norme della presente concessione e ad essa connessa e/o consequenziali sarà devoluta al giudice ordinario del Foro di Paola.

Art. 26 - Spese ed oneri.

Tutte le spese dipendenti e conseguenti dalla stipula della presente Convenzione saranno a totale carico del Concessionario.

ALLEGATO A

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASTA
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA

AL COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
 Via Nazionale, 16
 Telefono: 0985/5453 – Fax: 0985/5510
 Email: uff.tecsantamaria@libero.it
 Email: adducipiero@yahoo.it

OGGETTO : PROJECT FINANCING, ai sensi dell'art. 153, commi 1 - 14, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per Procedura aperta ex art. 153 commi 1-14 d.lgs. 163/2006 s.m.i. per l'affidamento in project financing della concessione di lavori pubblici avente per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'esecuzione dei "lavori di depurazione e/o completamento del sistema infrastrutturale degli impianti di depurazione e collettamento dei reflui a servizio dell'ambito territoriale costituito dai Comuni di **Santa Maria Del Cedro, Grisolia, Orsomarso, Buonvicino, Maierà e Diamante** nonché della loro gestione economico-finanziaria" (interventi previsti dalla delibera cipe n. 60 del 30.04.2012 settore idrico fognario-depurativo Piano Nazionale per il Sud) – Approvazione bando di gara, disciplinare di gara ed elementi essenziali convenzione.

Importo di € 11.513.296,20. Dei quali € 7.000.000 a carico del finanziamento pubblico a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) ex Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012 concesso dalla Regione Calabria, con convenzione sottoscritta in data diciassette luglio 2013 e, per il residuo importo stimato nello studio di fattibilità in € 4.513.296,20, con risorse a carico del privato promotore.

CUP: CUP H56D12000060004 - CIG : 5675801B25

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE.

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO il _____ A _____

IN QUALITA' DI _____

DELLA IMPRESA _____

CON SEDE LEGALE IN _____

P. IVA _____

C.F. _____

CHIEDE

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come : (sbarrare solo la casella che ricorre)

impresa singola;

oppure

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;

oppure

mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- a) non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'articolo 38 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.);
- d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- g) che non risulta , secondo motivata valutazione della stazione appaltante, aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

- h) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- i) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- j) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
- l) m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m) m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- n) m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- o) che l'Impresa è iscritta:
 alla Cassa Edile di con posizione n.....
 all'INPS di con numero matricola.....
 all'INAIL di con numero matricola.....
- p) che è in regola con i versamenti dei contributi e/o degli accantonamenti previsti dai predetti Enti;
- q) che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. con numero di matricola _____ iscrizione n° _____ del _____, il direttore tecnico è _____;
- r) che l'Impresa ha la sede legale in Via Tel..... Fax codice fiscale, e che alla stessa è stata attribuita dall'Ufficio I.V.A. di la seguente partita IVA.....;
- s) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- t) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 133 del D.Lgs 163/06;
- u) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, che starà per fare, dei piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

- v) di aver preso visione del Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare l'appalto alle condizioni tutte previste nel citato Capitolato Speciale d'Appalto, ivi incluso il rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione;
- w) di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- x) di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs 21/04/2006, n. 163 e degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti dal Capitolato Speciale di Appalto – e da tutti gli elaborati progettuali;
- y) di applicare le norme che disciplinano il diritto al lavoro ai disabili, ai sensi dell'Art. 3 della legge 68 del 12/03/1999, ovvero che l'Impresa non è soggetta agli adempimenti dei Artt. 13 e 17 della legge n° 68 del 12/03/1999 di disciplina del diritto al lavoro ai Disabili;
- z) di essere edotta che, ad ultimazione dei lavori, la sottoscritta ditta dovrà rilasciare tutte le certificazioni richieste in specifico nel capitolato speciale di appalto, cui si fa riferimento;
- aa) di prendere atto che si tratta di appalto a corpo;
- bb) Indica quale numero di fax _____ a cui potranno essere inviate eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti;
- cc) di dare corso all'esecuzione dei lavori entro 10 giorni utili e consecutivi a decorrere dalla data di comunicazione di aggiudicazione;
- dd) Di riservarsi la facoltà di subappaltare la categoria delle lavorazioni

- ee) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, con l'indicazione delle componenti di maggiore rilievo in relazione ai lavori in affidamento, di cui dispone l'azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio;
- ff) a rispettare tutti gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- gg) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ addì _____

Firma del Titolare/legale rappresentante

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.